SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 giugno 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Corte dei conti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. **91**.

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO

Art. 1.

Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud».

2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5;

b) non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.

4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le Università, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, possono fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere i medesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Le pubbliche Amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica.

5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: *a)* impresa individuale; *b)* società, ivi incluse le società cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.

7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:

a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.

9. Il prestito di cui alla lettera *b)* del comma 8 beneficia:

a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;

b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

12. Le società di cui al comma 6, lettera *b)*, possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.

13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera *b)*, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.

17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera *a)* al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera *a)* e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera *b)*. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera *a)* ed al comma 9, lettera *a)* sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

Art. 2.

Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».

2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge.».

Art. 3.

Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.

4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3.

5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.

6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:

a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;

b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;

c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.

7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:

a. i dati di identificazione catastale;

b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;

c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;

d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.

8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.

9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto.

10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-*quater* del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.

13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.

14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.

15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.

16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.

Capo II

ZONE ECONOMICHE SPECIALI - ZES

Art. 4.

Istituzione di zone economiche speciali - ZES

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.

6. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

Il Segretario generale dell'Autorità portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

Art. 5.

Benefici fiscali e semplificazioni

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.

6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI

Art. 6.

Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese. Le richieste di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall'Organismo di certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione che le inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalità: il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale.

2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Art. 7.

Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS

1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera *g)*, del comma 703, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della lettera f-*ter*), del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.

Art. 8.

Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria

1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.

Art. 9.

Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti

1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».

Capo IV

ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E PER LA COESIONE TERRITORIALE

Art. 10.

Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno

1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 11.

Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

4. La procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Art. 12.

Costo standard per studente

1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:

a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;

b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera *a)*, parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;

c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera *a)* e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.

3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 può essere aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo.

4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.

5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.

7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.

8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti entro la durata normale del corso di studi.

Art. 13.

Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA

1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-*undecies* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalità di cui al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015 è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

Art. 14.

Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.

2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. *d)*, e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 16.

Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale

1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.

2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri

regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.

3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.

4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DE VINCENTI, *Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

17G00110

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. **92**.

Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *l)*, della legge 12 agosto 2016, n. 170.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera *l)*;

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il Garante per la protezione dei dati personali espressosi con parere del 9 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:

a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;

b) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente;

c) autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;

d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;

e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;

i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;

n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;

o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;

p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

2. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Registro degli operatori compro oro

1. L'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.

2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza è allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonché l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.

3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.

4. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:

a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;

b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;

c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;

d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;

e) le modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità competenti e alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

f) l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro. Per tali operatori, l'istanza di cui al comma 2 è integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione.

7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 4.

Obblighi di identificazione della clientela

1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio.

2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.

Art. 5.

Tracciabilità delle operazioni di compro oro

1. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.

2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante:

a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;

b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;

c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera *b)*, alla sua qualità e al suo stato;

d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;

e) la data e l'ora dell'operazione;

f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;

g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:

1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto;

2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;

3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.

3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

Art. 6.

Obblighi di conservazione

1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 10 anni.

2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;

b) l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;

c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;

d) il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.

3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.

Art. 7.

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio.

2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere *d)* ed *e)*, del decreto antiriciclaggio.

Art. 8.

Esercizio abusivo dell'attività

1. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Art. 9.

Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM

1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 500 euro. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

Art. 10.

Sanzioni

1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.

3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.

5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo.

Art. 11.

Controlli e procedimento sanzionatorio

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.

2. Il decreto che irroga la sanzione è notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo 3. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.

3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti.

4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonché comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data, altresì, notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresì ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui è stata disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 è interdetta all'operatore compro oro nonché ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 8.

Art. 12.

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

a) la gravità e durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;

e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;

g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-*bis* della legge 21 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

Ulteriori disposizioni procedurali

1. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall'autorità irrogante all'OAM e alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva competenza.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, avvia la gestione del registro degli operatori compro oro.

Art. 15.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione così recita:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— L'art. 15, comma 2, lettera *l)* della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 204 del 1° settembre 2016, così recita:

«Art. 15 *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)*. — 1. *omissis*.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) -i) *omissis*;

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) - q) omissis;

3. *omissis*.».

— La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2000, n. 16.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 S.O.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999, così recita:

«Art. 1. — 1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.».

— Il testo dell'art. 128-*undecies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993, S.O., così recita:

«Art. 128-*undecies (Organismo)* In vigore dal 17 ottobre 2012. — 1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 128-*quater*, comma 2, e all'art. 128-*sexies*, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 127 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recita:

«Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). — I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.».

— Il testo dell'art. 1 della citata legge 17 gennaio 2000, n. 7, così recita:

«Art. 1 *(Commercio dell'oro)*. — 1. Ai fini della presente legge con il termine «oro» si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera *a)*, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 8;

b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.».

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 128 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recita:

«Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'art. 35 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

«Art. 35 *(Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)*. — 1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, lettera *e)*, emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, lettera *d)*, emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.».

— Il testo dell'art. 6, comma 4, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O., così come modificato dal decreto legislativo antiriciclaggio in corso di pubblicazione, così recita:

«Art. 6 *(Unità d'informazione finanziaria)*. — 1. - 3. *omissis*.

2. La UIF esercita le seguenti funzioni:

a) - c) omissis;

b) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

c) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

d) - f) omissis;

5. *omissis*:

a) -b).

6. *omissis*:

a) omissis;

b) omissis;

c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 21 del presente decreto.

7. *omissis*:

a) omissis;

b) omissis.

8. *omissis*.».

— La rubriche del Titolo II e del Capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O., così recitano:

«Titolo II Obblighi»

«Capo III Obblighi di segnalazione».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2007, n. 176, così recita:

«Art. 1 *(Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio)*. — 1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:

a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;

b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;

d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.

3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La Commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facoltà di richiedere alle Autorità di vigilanza di settore, alle Autorità competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo art. 8.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati.».

— Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, S.O., così recita:

«4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1988, n. 108, S.O..

— Per il testo dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 si vedano le note all'art. 3.

Note all'art. 12:

— Si riportano gli articoli 8 e 8-*bis* della citata legge 21 novembre 1981, n. 689:

«Art. 8 *(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)*. — Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.».

«Art. 8-*bis (Reiterazione delle violazioni)*. — Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.».

Note all'art. 13:

— Il testo del terzo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:

«Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.».

— La legge 7 febbraio 1951, n. 168 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1951, n. 69.

17G00109

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2017, n. **93**.

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorità competenti per i controlli metrologici;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-*sexies*, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete per l'esecuzione di controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-*septies*, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo»;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992 e introduce anche per tali strumenti la possibilità di stabilire con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi;

Visto altresì l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

CONTROLLI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, nonché le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura.

2. Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

b) «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;

c) «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;

d) «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico legale, diverso da quelli della lettera *c)* ed *e)*, effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento;

e) «vigilanza sugli strumenti», i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili;

f) «operatore economico», il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di uno strumento di misura;

g) «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

h) «norma armonizzata», una norma così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;

i) «raccomandazione OIML», una raccomandazione internazionale adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;

l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

m) «contrassegno», l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica;

n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente;

o) «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V;

p) «Scia», segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;

3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio;

s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per il controllo di altri strumenti;

t) «normativa europea», la normativa metrologica dell'Unione europea, ed in precedenza della Comunità economica europea, direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonché le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;

u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della Comunità economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.

Art. 3.

Controlli

1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

a) verificazione periodica;

b) controlli casuali o a richiesta;

c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

2. In sede di controlli sugli strumenti di misura non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti nelle approvazioni di modello nazionali, CEE e nei certificati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilità di apporre ulteriori sigilli facoltativi da parte dell'installatore.

3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera *b)*, si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli già in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007.

4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.

5. Mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e con l'organismo nazionale di accreditamento autorizzato, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari degli strumenti di misura o degli organismi che effettuano la verificazione periodica.

Art. 4.

Verificazione periodica

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

4. I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m^3/h compresi, hanno validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione. I contatori di cui al presente comma restano esclusi dalla verificazione periodica.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m^3/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.

6. I contatori di gas, di acqua, di energia elettrica attiva diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE e già messi in servizio, sono sottoposti alla verificazione periodica, con le modalità e periodicità previste dal presente decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6.

7. La riparazione di uno scomparto tarato di una cisterna montata su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del solo scomparto, ferma la scadenza della precedente verificazione periodica.

8. Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

9. Le procedure di verificazione periodica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nell'allegato III.

10. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione OIML. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea.

11. Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea o per l'accertamento della conformità.

12. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V; lo stesso onere è a carico della Camera di commercio che in applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sul piano operativo sono adottate le opportune iniziative affinché la compilazione del libretto metrologico possa avvenire, di norma, mediante l'utilizzo di un idoneo supporto informatico, che può essere messo a disposizione dallo stesso sistema camerale nell'intento di facilitare anche lo scambio di informazioni prescritto.

13. Nell'allegato VI sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo del controllo successivo.

14. Nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 13 non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.

15. Sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.

16. La verificazione periodica è eseguita dall'Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

17. L'incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.

18. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

19. I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilità per la carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di accertamento della conformità.

20. Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva o di energia termica, nonché un dispositivo di conversione di volume di gas, installato presso un'utenza con fornitura non attiva e con verificazione periodica scaduta è sostituito o sottoposto a verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.

Art. 5.

Controlli casuali o a richiesta

1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo.

2. Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati per i controlli rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli sono eseguiti, ove occorra, con l'ausilio di un organismo di cui alla lettera *q)* dell'articolo 2.

4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.

5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 4, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facoltà di provvedere alla sostituzione dello strumento anziché alla riparazione.

6. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale o a richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del controllo applica il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.

7. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti a profili di natura fiscale o tributaria, possono essere sottoposti a controlli casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane.

8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

Art. 6.

Vigilanza sugli strumenti

1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:

a) le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;

b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa;

c) le Camere di commercio, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa europea vigente presenti un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio e il Ministero dello sviluppo economico;

d) per l'effettuazione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni;

e) la vigilanza è effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio.

2. Per la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale si applicano le seguenti prescrizioni:

a) nel caso di strumenti conformi alla normativa nazionale, la vigilanza è effettuata dalle Camere di commercio che, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformità dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico; a tal fine, i fabbricanti interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio;

b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed in ogni caso si avvalgono, per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni;

c) le Camere di commercio informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti relativi ai controlli effettuati e degli eventuali provvedimenti adottati.

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n 52. Ai fini della vigilanza del mercato ai funzionari delle Camere di commercio preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'effettuazione di esami e prove. Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera *c)*, e 2-*bis*, e all'articolo 18, comma 1, lettere *d)* ed *f)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Art. 7.

Riparazione degli strumenti

1. Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.

2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.

3. Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.

4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all'organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico.

Art. 8.

Obblighi dei titolari degli strumenti

1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Art. 9.

Elenco titolari degli strumenti di misura

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;

b) indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;

c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;

d) tipo dello strumento di misura;

e) marca e modello dello strumento di misura;

f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;

g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonché data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura;

h) caratteristiche metrologiche dello strumento;

i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione e della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i dati del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di cui all'articolo 3, comma 5.

Capo II

ORGANISMI

Art. 10.

Presupposti

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 è effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all'allegato I.

2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia per lo svolgimento di attività di verificazione periodica ai sensi del presente decreto. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;

c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'organismo;

d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica;

f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata;

g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

Art. 11.

Scia

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.

2. La Scia contiene:

a) copia del certificato di accreditamento;

b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica;

c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;

d) l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto;

e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verificazione periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate.

3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attività disciplinate dal presente regolamento per le quali l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di gestione dell'organismo è presentata esclusivamente all'organismo di accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia anche parziale ad Unioncamere.

4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo 10 l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

5. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI.

6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 14 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

8. Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21, nonché del Capo IV-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e criterio generale interpretativo delle stesse.

Art. 12.

Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di cui all'articolo 11, procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede a conformare detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21-*nonies* della medesima legge, Unioncamere adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e ogni altro provvedimento previsto in applicazione del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato da Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto è adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.

4. L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13.

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;

b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;

d) tipo dello strumento;

e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;

f) numero di serie dello strumento;

g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;

h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

3. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.

Art. 14.

Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*.

2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui al comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12.

3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento esercita l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti già sottoposti a verificazione periodica; nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle verificazioni periodiche è effettuata fino alla soglia dell'1 per cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verificazione.

4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuerà operazioni di verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera di commercio programma lo svolgimento dei propri controlli in una data diversa da quella comunicata dall'organismo.

5. La vigilanza di cui al presente articolo, è effettuata in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.

6. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento.

Art. 15.

Vigilanza

1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE

Art. 16.

Armonizzazione e semplificazione

1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, qualora vengono introdotte al *software* modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere *a)* e *b)*, della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

2. Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purché detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformità.

3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l'organismo ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione.

4. Le apparecchiature ausiliarie *self-service*, oggetto di approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, sono esonerate dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle procedure di cui all'allegato III. La targa con le iscrizioni prevista nell'approvazione nazionale non è vincolata con i bolli di verificazione prima ed è realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilità del suo ulteriore utilizzo.

5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.

6. Le apparecchiature ausiliarie *self-service* in servizio conformi alla normativa nazionale o europea non sono soggette alla verificazione periodica e su di esse non si applica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventuali controlli relativi al loro corretto funzionamento.

7. Le apparecchiature ausiliarie *self-service* conformi alla normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica dell'associazione, possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli.

Capo IV

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e provvedimenti ministeriali:

a) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto;

b) decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2002, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;

c) decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 29 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;

d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015, n. 60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali:

a) direttiva del Ministro della attività produttive 4 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura;

b) direttiva del Ministro delle attività produttive 30 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 2004, recante la definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei a eseguire la verificazione periodica;

c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI -005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale;

e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla normativa europea;

f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.

3. Per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.

4. Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta ridotta per effetto del presente decreto, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.

5. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.

6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 - Tassametri - e all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico - del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, il termine di cui al comma 5 per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica integrative di quelle di cui all'allegato III, adottate con le medesime procedure del presente regolamento.

7. Per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 aprile 2017

Il Ministro: CALENDA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 619

ALLEGATO *I*

(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)

Requisiti degli organismi

1. Presupposti e requisiti

1.1 Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare la riparazione degli strumenti.

1.2 L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, attestante che l'organismo stesso è conforme ad una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*; inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili.

1.3 L'ente che rilascia il certificato di accreditamento deve fornire evidenza che le verifiche compiute sull'organismo abbiano pienamente considerato i contenuti del presente decreto.

1.3 Gli organismi nominano un responsabile per l'attività di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.

2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

2.1 Il responsabile dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti e, nel caso, il suo sostituto, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di scuola media superiore;

b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni anche in attività industriali o di servizio e un anno in attività di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuerà le verifiche periodiche;

c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale.

1.2 Il personale operativo dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti è in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di scuola media inferiore;

b) esperienza di lavoro di almeno un anno in attività di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuerà le verifiche periodiche;

c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale.

3. Indipendenza degli organismi e sigilli

3.1 L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, può eseguire la verificazione periodica e la riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, può eseguire solo la verificazione periodica.

3.2 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, può eseguire la verificazione periodica e la riparazione.

3.3 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN 17065:2012 può eseguire solo la verificazione periodica.

ALLEGATO *II*

(art. 5, comma 3)

Procedure per la verificazione periodica e i controlli casuali

1. Generalità

1.1 Le procedure da seguire nella verificazione periodica e nei controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto.

1.2 Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione periodica e dei controlli casuali non devono essere affetti da un errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza estesa con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato.

1.3 Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicità di tale taratura è riportata nell'allegato IV.

1.4 Deroghe al certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oltre quelle già previste nelle schede di cui all'allegato III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico per strumenti utilizzati nella verificazione periodica di particolari tipologie di strumenti o di ausilio per eseguire detta verificazione.

1.5 Qualora la verificazione dello strumento in servizio viene effettuata con uno strumento di controllo (*master meter*), fatte salve le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, lo strumento di controllo deve rispettare i requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3 precedenti, per la grandezza ed il campo di misura che lo strumento è destinato a misurare.

1.6 In alternativa allo strumento di controllo (*master meter*) possono essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti dei punti 1.2 e 1.3.

1.7 Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.

1.8 In deroga al punto 1.2, i campioni di prima linea (di riferimento), i campioni di lavoro e gli strumenti di controllo (*master meters*) utilizzati ai fini dell'esecuzione della verificazione periodica e dei controlli casuali dei sistemi di misurazione su condotta e dei sistemi di misurazione per liquidi criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione di taratura biennale per i campioni di prima linea, eseguita da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio mentre per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli è annuale. I campioni di prima linea e i campioni da lavoro hanno errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiori di un terzo dell'errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura k = 2 includendo l'incertezza di taratura dei campioni di misura, l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione oggetto della taratura. Dette prescrizioni si applicano anche alle misure di capacità ≥ 1000 L qualora utilizzate nei controlli di cui all'art. 3.

1.9 In caso di esito negativo della verificazione periodica l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della riparazione o della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.

1.10 Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato III; per le altre tipologie di strumenti, nelle more dell'adozione delle direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verificazione periodica e i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i principi, in quanto applicabili, dalle prescrizioni previste in materia di verificazione dalle norme nazionali, dalle norme europee e dalle pertinenti norme armonizzate europee o, in loro assenza, dalle relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

———

ALLEGATO *III*

(art. 4, comma 9)

Schede per le procedure di verificazione periodica

A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico - Riempitrici gravimetriche automatiche.

C) Distributori di carburante.

D) Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di installazione.

E) Convertitori di volume di gas.

F) Contatori di energia elettrica attiva.

Scheda A. - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Procedura per la verificazione periodica delle bilance a funzionamento non automatico conformi alla normativa nazionale e europea.

1. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II i pesi utilizzati per la verifica degli strumenti di classe III e IV con divisione di verifica (e) ≥ 1 g, possono essere tarati dall'organismo che svolge la verificazione, purché disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

l'errore massimo tollerato della massa che non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica per il carico di prova;

l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN45501:2015).

In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi corrispondenti al 50% della portata massima (punto 3.7.3 EN45501:2015).

In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi può essere ridotta a:

a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,3 e (e = divisione di verifica);

b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,2 e (e = divisione di verifica). L'errore di ripetibilità deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verrà effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato tre volte sul ricettore del carico.

2. La verificazione periodica prevede:

a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione;

b) controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato;

c) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga all'art. 4, comma 7. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, allegato A, punti 4.1 e 4.2 e in caso di indicazione digitale l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli stessi errori si applicano agli strumenti in servizio conformi alla normativa nazionale.

3. Prove metrologiche e loro svolgimento:

a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia elettronico.

È effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando, in seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero;

b) prova della ripetibilità a circa 80% Max (EN45501:2015 A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello;

c) prova di decentramento.

È effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN 45501;

d) prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a Max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1t se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente;

e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo non sia di tipo elettronico.

La prova è effettuata come descritto al presente comma 3, lettera *a)*, dopo aver azionato il dispositivo di tara;

f) prove di mobilità o di sensibilità approssimativamente in corrispondenza di min., 1/2 Max e Max; la prova non è applicabile per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015).

Scheda B - Strumenti per pesare a funzionamento automatico - Riempitrici gravimetriche automatiche

1. Procedure per la verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento automatico - riempitrici gravimetriche automatiche (dosatrici ponderali automatiche o *DOS)* conformi alla normativa nazionale e europea destinati a riempire contenitori con una massa predeterminate virtualmente costante di prodotto sciolto.

1.1 Classi di accuratezza.

1.1.1 Il fabbricante deve specificare sia la classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o le classi) di accuratezza di funzionamento, X(x).

1.1.2 Per il tipo di strumento è designata una classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), che corrisponde alla maggiore accuratezza possibile per gli strumenti di quel tipo. Una volta completata l'installazione, per i singoli strumenti sono designate una o più classi di accuratezza di funzionamento, X(x), tenendo conto dei prodotti specifici da pesare. Il fattore (x) di designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1 x 10k, 2 x 10k o 5 x 10k, dove k è un numero intero negativo (compreso lo zero).

1.1.3 La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica alla pesatura statica.

1.1.4 Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X è un regime che associa l'accuratezza al peso del carico e (x) è un moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1).

1.2 Massa unitaria di riferimento di un prodotto

Massa uguale alla media delle masse dei dieci più grandi pezzi o particelle elementari del prodotto presenti in uno o più carichi.

1.3 Valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova.

Viene considerato tale il risultato della pesatura della dose di prova su uno strumento di controllo.

1.4 Valore predeterminato.

Valore, espresso in unità di massa, fissato dall'operatore mediante un dispositivo di predeterminazione delle dosi, allo scopo di definire il valore nominale delle dosi.

1.5 Scarto di una dose dalla media, in pesatura automatica.

Valore assoluto della differenza tra il valore convenzionalmente vero di una dose e la media dei valori convenzionalmente veri di tutte le dosi prese in considerazione.

1.6 Valore medio di n valori

Valore medio di n valori, espresso matematicamente dalla relazione:

Valor medio di n valori, espresso matematicamente dalla relazione:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

dove :

x_i = Valore i-esimo,

$\bar{x}$ = Valore medio

n = Numero dei valori considerati

1.7 Deviazione standard di un singolo valore (s)

La deviazione standard di una serie di n valori è matematicamente espressa come:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i-1}^{n} \left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n-1}}$$

2. Limiti di errore

2.1 Errore di pesatura statica

2.1.1 Per i carichi statici nelle condizioni di funzionamento nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di accuratezza di riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come specificato nella tabella 1, per il fattore di designazione della classe (x).

2.1.2. Per gli strumenti in cui il riempimento può essere fatto a partire da più di un carico (es. pese cumulative o a combinazione selettiva) l'errore massimo tollerato per carichi statici è l'accuratezza richiesta per il riempimento, come specificato al successivo punto 5.2 (non la somma degli scarti massimi tollerati per i singoli carichi).

2.2 Scarto rispetto alla media di riempimento

Tabella 1	
Valore della massa dei riempimenti - m(g)	Scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media relativa alla classe X(1)
m ≤ 50	9%
50 < m ≤ 100	4,5 g
100 < m ≤ 200	4,5%
200 < m ≤ 300	9 g
300 < m ≤ 500	3%
500 < m ≤ 1 000	15 g
1 000 < m ≤ 10 000	1,5%
10 000 < m ≤ 15 000	150 g
15 000 ≤ m	1%
Nota: Lo scarto calcolato di ciascun riempimento rispetto alla media può essere aggiustato per controbilanciare l'effetto delle dimensioni delle particelle (grani) del materiale.	

2.3 Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione).

Per gli strumenti in cui è possibile preassegnare un peso del riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e la massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come è specificato nella tabella 1.

3. Verifica periodica.

3.1 Prove.

Le prove devono rispettare le condizioni indicate nell'attestato di esame del tipo o di progetto e nelle iscrizioni regolamentati riportate sullo strumento. Sono effettuate con lo strumento funzionante nelle normali condizioni d'uso, in accordo con i metodi di prova usando quando possibile articoli utilizzati dal cliente finale.

È buona norma accendere preventivamente lo strumento affinché raggiunga un equilibrio termico adeguato prima di procedere con le prove. Normalmente 30 minuti sono sufficienti in condizioni di temperatura normali.

3.2 Controllo visivo.

Accertare la presenza delle iscrizioni e dei documenti di cui lo strumento deve essere dotato.

Informazioni apposte sullo strumento:

Marca o nome del fabbricante

Informazioni relative all'accuratezza dello strumento

Integrità dei sigilli

Come pure, se del caso

Dati pertinenti alle condizioni d'impiego

Capacità di misurazione in termini di pesate in unità di tempo

portate massima e minima

Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare M

Numero dell'attestato di esame CE del tipo o di progetto

Controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato

Accertarsi inoltre che il software metrologico e la versione presente sia corrispondente al pertinente Attestato.

Esaminare se il luogo e le condizioni d'impiego dello strumento sono appropriati;

3.3 Prove per i requisiti metrologici

Le prove da effettuare, quando possibile, col prodotto che lo strumento è destinato a dosare, devono essere eseguite secondo la programmazione descritta al successivo punto 4, nel rispetto delle modalità di prova di cui al punto 3.4 successivo ed utilizzando uno dei due metodi specificati nel punto 3.7, con lo strumento completamente montato e fissato nella posizione di utilizzazione, evitando inutili sprechi di risorse.

3.4 Modalità di prova

3.4.1 Determinazione della massa delle dosi individuali.

La massa delle dosi individuali è determinata utilizzando uno dei metodi di prova con prodotto di cui ai punti 3.7.1. e 3.7.2.

3.4.2 Svolgimento delle prove con prodotto.

3.4.2.1 Le prove sono effettuate con carichi uguali o prossimi alle portate massima e minima.

3.4.2.2 Le dosatrici cumulative devono essere provate come sopra, con il numero pratico massimo di carichi per dose ed anche con il numero minimo di carichi per dose, e le dosatrici del tipo con carichi associati devono essere provate anch'esse come sopra con il numero medio (od ottimale) di carichi per dose.

3.4.2.3 Se la portata minima è minore di un terzo della portata massima, saranno effettuate prove anche vicino al centro del campo di pesatura dei carichi, preferibilmente vicino a 100 g, 300 g, 1000 g oppure 15000 g, come applicabile ma senza superare questi valori.

3.4.2.4 Tutte le prove saranno condotte con ogni parametro regolabile critico rispetto all'integrità metrologica, ad esempio durata o portata di alimentazione finale, impostato in corrispondenza alla condizione più gravosa consentita dalle istruzioni scritte del fabbricante e incluse nelle iscrizioni segnaletiche.

3.5 Ogni dispositivo di correzione (azzeramento automatico, prodotto in caduta all'atto dell'arresto dell'alimentazione, ecc..) deve essere attivato in conformità alle istruzioni scritte del fabbricante.

3.6 Numero dei carichi di prova.

Il numero delle dosi individuali di prova è funzione del valore predeterminato «m», come specificato nella tabella 2 seguente.

Tabella 2	
Valore predeterminato	Numero delle dosi di prova
m ≤ 10 kg	60
10 kg < m ≤ 25 kg	30
25 kg < m ≤ 100 kg	20
100 kg < m	10

3.7 Metodi per le prove con prodotto.

3.7.1 Metodo di verifica separata.

Il metodo di verifica separata richiede l'uso di un separato strumento di controllo per determinare il valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova. Le caratteristiche metrologiche di questo strumento sono specificate al successivo punto 5.2.

3.7.2 Metodo di verifica integrale.

Per determinare il valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova viene usato lo strumento sottoposto a prova. Il metodo di verifica integrale deve essere condotto utilizzando un dispositivo indicatore con caratteristiche adeguate, oppure un dispositivo indicatore con pesi campione per accertare l'errore di arrotondamento.

L'incertezza totale del metodo di prova utilizzato non deve essere maggiore di un terzo dell'errore massimo tollerato per lo strumento.

Note: il metodo di verifica integrale dipende dalla determinazione delle masse dei carichi. I limiti di errore prescritti si riferiscono alla massa della dose. Se non è possibile garantire che nel funzionamento normale tutto il carico sia scaricato ad ogni ciclo di funzionamento, cioè che la somma dei carichi sia uguale alla dose, allora occorre usare il metodo di verifica separata.

Quando si usa il metodo di verifica integrale per una dosatrice del tipo cumulativo, è inevitabile una suddivisione della dose di prova. Quando si calcola il valore convenzionalmente vero della dose di prova, è necessario tenere conto della maggiore incertezza dovuta alla suddivisione della dose di prova.

4. Programmazione delle prove con prodotto

Regolare la dosatrice conformemente ai punti 3.4.2.4. e 3.5.

Scegliere un valore predeterminato per la dose e regolare il valore di carico se quest'ultimo è differente dalla dose, in conformità al punto 3.4.2.

Far funzionare lo strumento fino ad ottenere il numero di dosi specificate nel punto 3.6.

Pesare tutte le dosi utilizzando uno dei metodi di cui al punto 3.7.

Calcolare il valore medio di tutte le dosi della prova in atto e l'errore di predeterminazione.

Calcolare lo scarto di ciascuna dose dalla media.

Ripetere le operazioni per gli altri carichi come specificato al punto 3.4.

5. Apparecchiature da utilizzare.

5.1 Per l'esecuzione delle prove di cui ai punti precedenti, l'organismo dispone di uno strumento per pesare di controllo e di pesi campione aventi caratteristiche metrologiche corrispondenti alle esigenze di cui al punto 5.2 seguente. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II lo strumento per pesare e i pesi utilizzati per la verifica possono essere tarati dall'organismo che svolge la verificazione, purché disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione alla stima delle incertezze di misura connesse alle operazioni di taratura. In particolare, l'incertezza estesa di taratura non deve essere superiore ad 1/3 dell'errore massimo tollerato ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli strumenti considerata.

5.2 Lo strumento per pesare di controllo e i pesi campione utilizzati per le prove devono permettere di determinare il peso dei carichi di prova e delle dosi con un errore non superiore a:

a) un terzo dell'errore tollerato sullo strumento, cioè, nel corso delle prove prodotto, un terzo dello scarto massimo tollerato e dell'errore massimo tollerato dell'errore del valore predeterminato in pesatura automatica, se lo strumento di controllo separato o il dispositivo indicatore, incorporato o associato alla dosatrice, utilizzato per il controllo è verificato immediatamente prima della prova prodotto, oppure,

b) un quinto dell'errore massimo tollerato sullo strumento, cioè, nel corso delle prove prodotto, un quinto dello scarto massimo tollerato e dell'errore massimo tollerato sul valore predeterminato in pesatura automatica, in tutti gli altri casi.

Scheda C - Distributori di carburante

Procedura per la verificazione periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.

1. Strumenti di controllo

1.1 In deroga al punto 1.3 dell'allegato II le misure di capacità utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall'organismo che svolge la verificazione, purché l'organismo disponga di sistemi di trasferimento e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

l'errore massimo tollerato della misura di capacità non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica.

l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata.

1.2 La capacità dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.

1.3 Il volume dei predetti serbatoi utilizzati è determinato alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da vuoto» bagnato e sgocciolato.

2. La verificazione periodica prevede:

2.1 Controllo visivo finalizzato a verificare la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quelli CEE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M, nonché delle iscrizioni regolamentari e dell'integrità dei sigilli.

2.2 Controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato.

2.3 Controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico; detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l'intervento, comprende anche il numero di serie, se presente.

2.4 Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura.

2.4.1 Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati.

Tale verifica è effettuata mediante due distinte erogazioni corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di misura accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato non sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa nazionale o europea in base al quale è stato approvato, fatta salva l'applicazione dell'art. 4, comma 10, secondo periodo.

2.4.2 Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantità (totalizzatori), ove presenti.

Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quantità, erogare una certa quantità di prodotto superiore alla minima quantità misurabile dallo strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per più di 1 (uno) litro.

2.5 Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore.

2.5.1 Messa in pressione il circuito idraulico mediante l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa.

2.5.2 Verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore tollerato per la minima quantità misurabile.

2.6 Verifica del raggiungimento della portata massima.

Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30 secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella targa delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato sulla base sulla base di quanto indicato dalla testata indicatrice dello strumento.

2.7 Prove su distributori di carburante conformi alla normativa nazionale o europea e associati ad apparecchiature ausiliarie self-service utilizzate in modalità «non sorvegliata» (*unattended service mode*) da eseguire una volta per ogni testata del distributore.

2.7.1 Disponibilità ricevuta.

Controllare che in caso di indisponibilità della ricevuta sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta stessa.

2.7.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.

Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta.

2.7.3 Erogazione prepagata con banconote, incompleta o non iniziata.

Dopo aver abilitato un'erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto.

2.7.4 Cambio prezzo unitario.

Dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica del prezzo unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato non abbia effetto sul corrispettivo dovuto.

2.7.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.

Dopo aver impostato un'erogazione, verificare che qualora l'utente non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa, l'erogazione è inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.

2.7.6 Verifica delle registrazioni.

Verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni.

2.8 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, compila la lista di controllo (*checklist*) riportata nell'allegato A alla presente scheda.

2.9 L'originale della lista di controllo è conservata a cura dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare dello strumento.

Allegato A – Lista di controllo (Checklist)

Titolare dello strumento:

Indirizzo:

N° matricola distributore di carburante:

N° matricola apparecchiatura associata (se presente)

Lista di controllo (checklist) per la verifica periodica

Requisiti	Descrizione del controllo	+	-	Note
2.1	Sono presenti i bolli di verificazione prima nazionale o di quelli CEE o della marcatura CE e le iscrizioni regolamentari.			
2.2	E' disponibile il libretto metrologico, se già rilasciato.			
2.3	Qualora siano stati ripristinati sigilli rimossi a seguito di riparazione e/o sia stato sostituito un componente del sistema di misura è stato aggiornato il libretto metrologico.			
2.4.1	Il distributore di carburante rispetta gli errori massimi tollerati.			
2.4.2	I visualizzatori continui di quantità (totalizzatori), ove presenti, funzionano in maniera corretta.			
2.5	E' stata verificata la tenuta del circuito a valle del misuratore.			
2.6	Il sistema di misura raggiunge almeno il 60% della portata massima riportata nella targa delle iscrizioni.			
2.7.1	E' stato verificato che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.			
2.7.2	E' stata verificata la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento.			
2.7.3	E' stata verificata la congruenza dei dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote.			

2.7.4	E' stato verificato che nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell'erogazione, l'importo sia determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l'erogazione ha avuto inizio.			
2.7.5	E' previsto un tempo di attesa entro il quale l'erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.			
2.7.6	I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			

Note: ____

____

+	-	
X		Se lo strumento ha superato il controllo
	X	Se lo strumento non ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Data

Firma del titolare dello strumento o di un suo delegato

Firma dell'incaricato ☐ (*) dell'organismo (verificazione periodica)

o

☐ (*) della camera di commercio (controlli casuali)

(*) Barrare la casella che interessa

Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di controllo in fase di associazione (art. 22-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *hh)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84)

Procedure per il controllo della corretta funzionalità da eseguirsi al momento dell'associazione di distributori di carburante con apparecchiature ausiliarie *self-service*. L'apparecchiatura ausiliaria self-service è un sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale.

1 Procedure

1.1 Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione di distributori di carburante nazionali ed europei con apparecchiature ausiliarie *self-service* sono riportate nell'allegato A alla presente scheda.

1.2 L'apparecchiatura *self-service* è munita di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato o di una approvazione nazionale.

2. Verifica dell'associazione.

2.1 Dopo il 30 ottobre 2016 è consentita l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature *self-service* munite di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato anche sui punti vendita di solo metano per autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di carburanti conformi alla normativa nazionale.

2.2 L'operatore che esegue il collegamento dei distributori di carburante ad apparecchiature *self-service* accerta il solo rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1.

2.3 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* compila la lista di controllo (*checklist*) riportata nell'allegato B alla presente scheda.

2.4 L'originale della lista di controllo è conservata a cura dell'operatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare dello strumento.

2.5 Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce al titolare dello strumento insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il sistema *self-service*. Copia di detta dichiarazione è allegata alla lista di controllo di cui all'allegato B.

3. Iscrizioni

3.1 I distributori di carburante nazionali e europei associati ad apparecchiature ausiliarie *self-service* sono muniti di una targa recante la seguente iscrizione:

«Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. .... (numero di matricola)»

3.2 Le apparecchiature ausiliarie *self-service* associate a distributori di carburante nazionali e europei sono muniti di una o più targhe con la seguente iscrizione:

«Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. .... (numero/i di matricola)»

3.3 Le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilità del loro ulteriore utilizzo.

3.4 Qualora vengono cambiati uno o più componenti dell'associazione, le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui al punto 3 ed è compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico.

3.5 Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante.

3.6 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano, se previste, le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e PC.

Allegato A (Punto 1.1 della scheda D)

Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie self service in modalità «non sorvegliata» e «sorvegliata»

1. Prove su distributori di carburante associati a sistemi *self-service* utilizzati in modalità «sorvegliata».

1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel *display* del distributore di carburanti.

2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi *self-service* utilizzati in modalità «non sorvegliata».

2.1 Disponibilità ricevuta.

Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta.

2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.

Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.

2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.

Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto emesso.

2.4 Cambio prezzo unitario.

Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile una volta impostati i parametri della transazione.

2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.

Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.

2.6 Minimo livello.

Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.

2.7 Verifica delle registrazioni.

Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.

Allegato B (Punto 2.3 della scheda D)

Titolare dello strumento:

Indirizzo:

N° matricola distributore di carburante:

N° matricola apparecchiatura associata:

Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell'allegato A

Requisiti	Descrizione del controllo	+	-	Note
1.1	Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.			
2.1	E' inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure è chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.			
2.2	I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.			
2.3	I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.			
2.4	Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell'erogazione, l'importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l'erogazione ha avuto inizio.			
2.5	E' previsto un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.			
2.6	L'intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l'erogazione in corso e inibisce le successive.			
2.7	I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			

Note:

+	-	
X		Se l'apparecchiatura ausiliaria associata al distributore di carburante ha superato il controllo;
	X	Se l'apparecchiatura ausiliaria associata al distributore di carburante non

		ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Data

Firma del titolare dello strumento o di un suo delegato

Firma dell'incaricato ☐ (*) dell'organismo (verificazione periodica)

o

☐ (*) della camera di commercio (controlli casuali)

(*) Barrare la casella che interessa

Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas

Procedure per la verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume di gas conformi alla normativa nazionale e europea

1. Procedure per i controlli

1.1 L'incaricato dell'organismo effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell'allegato A della presente scheda e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato B della presente scheda.

1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del precedente punto 1 è conservato dall'organismo insieme al software o foglio di calcolo implementato per il calcolo del coefficiente di conversione ai fini delle operazioni di verifica e controllo contenente i risultati di detto calcolo; una copia della lista di controllo è trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare del dispositivo di conversione.

2. Iscrizioni e sigilli

2.1 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione, contatore del gas e dispositivo di conversione, sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni e i sigilli previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e TC.

2.2 Nel caso in cui il dispositivo di conversione di volume conforme alla direttiva MID sia associato ad un contatore del gas approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello.

2.3 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono approvati secondo la normativa nazionale sui singoli componenti si riportano le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello.

3. Il dispositivo di conversione di volume del gas può essere associato a un gascromatografo o a un analizzatore di gas purché detta associazione sia prevista dall'approvazione nazionale o europea di detto dispositivo di conversione.

Allegato A

Procedura per la verificazione periodica e controlli casuali

1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei controlli e le informazioni significative contenute nei relativi certificati di taratura sono registrati nella checklist di cui allegato B della presente scheda.

2. Gli strumenti utilizzati nell'esecuzione verificazione periodica rispettano i requisiti di cui all'allegato II riguardo gli errori massimi tollerati e l'incertezza di taratura con le seguenti precisazioni:

Grandezza misurata	Errore massimo tollerato nel controllo (emt)	Errore massimo dello strumento utilizzato	Incertezza massima (U) dello strumento utilizzato
Temperatura (e_T)	± 0,5 °C	1/3 dell'emt	1/3 dell'emt
Pressione (e_p)	± 0,5%	1/3 dell'emt	1/3 dell'emt
Umidità relativa (U%)	-	± 5%	± 5%

3. Ai fini del corretto funzionamento del dispositivo di conversione, le condizioni termodinamiche di riferimento (o condizioni standard) rappresentano lo stato termodinamico di riferimento del gas naturale ai fini della misura fiscale. Ove necessario, tale stato termodinamico è definito da una temperatura di 288,15 K e da una pressione di 1,01325 bar. La composizione del gas naturale è misurata nei suoi parametri fondamentali e indicata formalmente dall'operatore di rete che alimenta il punto di riconsegna; copia di tale dichiarazione o altra evidenza è allegata alla check list.

4. La verificazione periodica prevede:

a) controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della verifica prima nazionale o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti nelle approvazioni nazionali e negli attestati di esame CE del tipo o di progetto del dispositivo di conversione del volume;

b) identificazione ed annotazione delle caratteristiche metrologiche dei componenti del dispositivo di conversione (trasduttori) e del contatore associato sulla checklist;

c) controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un componente del dispositivo di conversione vincolato con i sigilli di protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico (ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente).

5. La verificazione periodica prevede l'esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del dispositivo di conversione:

a) verifica della corretta registrazione degli impulsi inviati da parte del dispositivo di conversione di volume del gas; detta verifica può essere eseguita anche con la simulazione di invio degli impulsi al dispositivo di conversione;

b) verifica che il dispositivo ed i suoi componenti operano nei limiti delle condizioni climatiche stabilite dal fabbricante mediante le misure di umidità e temperatura dell'ambiente;

c) verifica che il dispositivo di conversione ed i trasduttori sono installati ed utilizzati in modo e nelle condizioni rispettando le indicazioni del fabbricante;

d) verifica che il software utilizzato dal dispositivo di conversione di volumi per il calcolo del fattore di conversione (C) è conforme a quello indicato dal fabbricante.

6. La prova di accuratezza del dispositivo di conversione include la verifica della misura della temperatura mediante l'inserimento del termometro campione o strumento equivalente nell'apposita tasca di controllo nel condotto ovvero in un bagno termostatico comune al termometro da sottoporre a verifica; inoltre, se del caso, la misurazione dei valori alla pressione di esercizio, eventualmente tramite la generazione di una pressione (prossima a quella di esercizio) mediante un banco manometrico:

a) prova del trasduttore o sensore di temperatura consistente nella determinazione dell'errore assoluto nella misura della temperatura operata dal dispositivo di conversione (T_{read});

b) (ove applicabile) prova del trasduttore di pressione, anche tramite un banco manometrico, consistente nella determinazione dell'errore relativo nella misura della pressione operata dal dispositivo di conversione (P_{read});

c) prova di accuratezza consistente nella verifica del rispetto dell'errore massimo tollerato del fattore di conversione (C) nelle condizioni in cui il dispositivo è funzionante. L'errore è la differenza tra il fattore C_{read} (fattore di conversione) calcolato dal dispositivo di conversione del gas secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 12405-1 nonché sulla base di quanto indicato nel certificato CE di approvazione del tipo o del progetto, ed il valore convenzionalmente vero (C_{cv}) del fattore di conversione, espresso come percentuale del valore vero. Ai fini di tale prova, per il calcolo del fattore di compressione Z, è applicato il metodo indicato dal fabbricante del dispositivo di conversione: il valore ottenuto di Z ed il metodo utilizzato sono dichiarati nella check list.

7. Nei dispositivi nei quali i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti (c.d. tipo 1) l'eventuale superamento degli errori massimi tollerati nelle misure di pressione o temperatura può non dare luogo ad un esito negativo della verifica qualora si accerti che il valore del «Volume convertito» rispetti l'errore massimo previsto (Tabella 2 della norma UNI EN 12405-1) e il o i sensori di temperatura e pressione siano comunque in grado di attivare gli allarmi al superamento dello specifico campo di operatività del convertitore, in conformità a quanto previsto sia al paragrafo 9.1, Parte II – Requisiti specifici – Dispositivi di conversione del volume dell'Allegato IV (MI-002) della direttiva MID e dall'approvazione di modello o di progetto.

8. La prova degli allarmi consiste nella simulazione di una o più situazioni in cui una quantità misurata dal dispositivo, spinta fuori dal campo di misura del dispositivo stesso, provoca un allarme; viene verificato che a seguito di tale allarme il dispositivo abbia inibito l'incremento del calcolatore e che, con la cessazione dell'allarme, avvenga il corretto reset del dispositivo di conversione; è altresì verificata la corretta registrazione ed evidenza dell'allarme generato.

Allegato B

Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell'allegato A.

SOGGETTO CHE PROCEDE: verificazione periodica ☐ controllo casuale ☐
Denominazione
Sede
REA Accreditamento

TITOLARE DEL DISPOSITIVO DI CONVERSIONE
con sede in
REA
Codice identificativo del punto di riconsegna:
Luogo di installazione:

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI DEL DISPOSITIVO DI CONVERSIONE					
	TIPOLOGIA	**MARCA**	**MODELLO**	**MATRICOLA**	**NOTE**
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE	Sensori parti integranti ☐ Sensori elementi sostituibili ☐				
MISURA DI TEMPERATURA					
MISURA DI PRESSIONE					

CONTATORE ASSOCIATO	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Tipologia	
Scadenza verificazione periodica	

GASCROMATOGRAFO O ANALIZZATORE DI GAS (Se presente)	
Marca	
Modello	
Numero matricola	
Test certificate (TC), Parts certificate (PC), o approvazione di modello.	

STRUMENTI CAMPIONE UTILIZZATI							
	Tipologia	**Marca**	**Modello**	**Matricola**	**Certificato Taratura**	**U**	**e**
Misura temperatura					LAT ____DEL ___		
Misura pressione					LAT ____DEL ___		
Misura umidità					LAT ___ DEL ____		

Requisiti	Descrizione del controllo	+	-	Note
2	Gli strumenti utilizzati per la verifica sono muniti di certificato di taratura e rispettano i requisiti posti al punto 2 dell'Allegato A.			
3	Lo strumento opera la conversione alle condizioni termodinamiche di riferimento e, se previsto, sulla base dei dati sulla composizione del gas trasmessi dall'operatore di rete che alimenta il punto di riconsegna (annotare le evidenze nel campo note)			
4a	Sono presenti i bolli di verificazione prima o la marcatura CE e la marcatura supplementare M, le iscrizioni regolamentari, i sigilli o altri elementi di protezione anche di tipo elettronico previsti.			
4b	Il dispositivo di conversione ed i trasduttori rispettano le indicazioni del fabbricante e sono appropriati al loro effettivo uso sulla base del certificato CE di approvazione del tipo o di progetto e delle indicazioni del fabbricante			
4c	Qualora siano stati ripristinati sigilli rimossi a seguito di riparazione e/o sia stato sostituito un componente del sistema di misura è stato aggiornato il libretto metrologico			
5a	Il dispositivo di conversione registra correttamente gli impulsi inviati. .			V = ________ V_{read}= ________
5b	Il dispositivo ed i suoi componenti operano nei limiti delle condizioni climatiche (stabilite dal fabbricante) di umidità (U%) e temperatura (t_{am}) dell'ambiente			U%=_______ t_{am}=_________
5c	Il dispositivo di conversione ed i trasduttori sono installati ed utilizzati rispettando le indicazioni del fabbricante, ivi compresa la lunghezza dei cavi di connessione e la correttezza delle iscrizioni metrologiche			
5d	La versione del software metrologicamente rilevante utilizzata dal dispositivo di conversione di volumi è conforme a quanto indicato dal fabbricante			
6a	La misura di temperatura operata dal convertitore (T_{read}) dei volumi rispetta l'emt previsto. Modalità del confronto: ___________________			T_{read} = _____ °C T_{cv} = _____ °C e_T = _____ °C

6b	La misura della pressione assoluta ovvero relativa (p_{read}) operata dal dispositivo di conversione dei volumi rispetta l'emt previsto (ove applicabile). La misura di pressione è stata verificata tramite lo strumento campione della tipologia ______________________________ p atmosferica = __________ bar			p_{read} = _____ bar p_{cv} = _____ bar e_p% = _____
6c	La prova di accuratezza ha dato esito positivo ed il coefficiente di correzione C_{read} visualizzato dal dispositivo di conversione, confrontato con il valore convenzionalmente vero (C_{cv}) calcolato da apposito software validato per il calcolo, rispetta l'emt. L'operatore, per il calcolo del coefficiente Z (se del caso) ha usato il seguente metodo conformemente alle norme tecniche ed a quanto prescritto dal fabbricante del dispositivo di conversione ____________________			Z_{read}= ______ C_{read} = ______ C_{cv} = _____ e_c% = ______ emt =_______
7	Nei dispositivi nei quali i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti (c.d. tipo 1) l'eventuale superamento degli errori massimi tollerati nelle misure di pressione o temperatura può non dare luogo ad un esito negativo della verifica qualora si accerti che il valore del "Volume convertito" rispetti l'errore massimo previsto (Tabella 2 della norma UNI EN 12405-1) e il o i sensori di temperatura e pressione siano comunque in grado di attivare gli allarmi al superamento dello specifico campo di operatività del convertitore, in conformità a quanto previsto sia al paragrafo 9.1, Parte II – Requisiti specifici – Dispositivi di conversione del volume dell'Allegato MI-002 della direttiva MID e dall'approvazione di modello o di progetto.			
8	Verifica del corretto funzionamento degli allarmi			

(*) Barrare la casella che interessa.

Note:

+	-	
X		Se il dispositivo di conversione del volume ha superato il controllo
	X	Se il dispositivo di conversione del volume non ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Sigilli apposti dall'esecutore della verifica	
Sigilli previsti nell'approvazione dello strumento Specificare	Eventuali sigilli di installazione (facoltativi). Specificare

Luogo	**Data**

Firma del titolare del dispositivo di conversione o di suo delegato	**Firma esecutore della verifica** ☐ (*) dell'organismo (verificazione periodica) o ☐ (*) della camera di commercio (controlli casuali) (*) Barrare la casella che interessa

Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva

1. Procedure per controlli.

1.1 L'incaricato dell'organismo effettua i controlli e tutte le prove previste dall'allegato A della presente scheda e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (check list) riportata nell'allegato B della presente scheda.

1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del precedente punto 1 è conservato dall'organismo; una copia della lista di controllo è trasmessa da parte dell'organismo in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio e all'Agenzia delle dogane in caso di implicazioni fiscali; una ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare del contatore elettrico.

2. Iscrizioni e sigilli.

2.1 Sul contatore sono riportate le iscrizioni e i sigilli previsti dalle normative applicabili.

2.2 Restano ferme le competenze e le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria relativamente agli strumenti utilizzati in ambito fiscale.

Allegato A

Procedura per la verifica periodica e per i controlli casuali dei contatori di energia elettrica attiva

1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei controlli e le informazioni significative contenute nei relativi certificati di taratura sono registrati nella check list di cui all'allegato B della presente scheda.

2. Lo strumento campione utilizzato nell'esecuzione della verificazione periodica:

a) rispetta i limiti di cui all'allegato II riguardo gli errori massimi tollerati e l'incertezza estesa di taratura; in particolare:

Grandezza misurata	Errore massimo tollerato nel controllo (emt)	Errore massimo dello strumento utilizzato	Incertezza massima (U) dello strumento utilizzato
kWh	Limite MID	1/3 limite MID	1/3 dell'emt

b) opera alle condizioni ambientali stabilite dal fabbricante.

3. Ai fini del corretto funzionamento del contatore ha particolare rilevanza:

a) il controllo della data e ora indicati dal contatore, se presenti;

b) il controllo del parametro impostato per la conversione dei kWh misurati con il valore indicato nel numeratore (k interno del contatore);

c) il controllo se il k interno del contatore tiene conto o meno dell'eventuale presenza di trasformatori di misura;

d) il controllo della corretta integrazione del numeratore.

4. La verifica periodica prevede:

a) controllo visivo finalizzato ad accertare la presenza delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti dalla normativa applicabile;

b) identificazione ed annotazione delle caratteristiche metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di misura sulla check list;

c) controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con i sigilli di protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico (ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente, se presenti).

5. La verifica periodica prevede l'esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del contatore anche se associato a trasformatori di misura:

a) verifica della corretta inserzione del contatore con lo scopo di verificarne la corretta installazione; Qualora i contatori sono in combinazione con trasformatori di misura sono verificati anche i segnali di tensione e di corrente provenienti da detti trasformatori, ai fini del riscontro di massima del rapporto di trasformazione, della corretta installazione e del corretto funzionamento degli stessi;

b) verifica che il contatore opera nei limiti di temperatura previsti;

c) verifica che il contatore, eventualmente in combinazione con trasformatori di misura, è correttamente dimensionato ed è installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante;

d) verifica che il contatore integra regolarmente ed il numeratore avanza corrispondentemente all'energia integrata tenendo conto del k interno del contatore e degli eventuali trasformatori di misura.

6. La prova di accuratezza del contatore si effettua durante il suo normale utilizzo a carico reale. La prova di accuratezza a carico reale non può essere eseguita se il carico reale è inferiore alla I_{min} contemplata nelle norme di prodotto del contatore oggetto della prova. Qualora non sia possibile effettuare la prova a carico reale, la prova di accuratezza è eseguita con carico fittizio alle seguenti condizioni di corrente nominale: 5%; 20%; 100% a f.d.p. = 1; 5%; 20%; 100% a f.d.p.=0,5 induttivo; se il contatore è di tipo trifase è eseguita anche una prova su ogni singola fase al 100% della corrente nominale a f.d.p.=1.

La prova di accuratezza consiste nella verifica, in ciascun punto di misura, del rispetto dell'errore massimo tollerato in cui il contatore è funzionante. L'errore è la differenza espressa in % fra i kWh misurati dal contatore e i kWh misurati dallo strumento campione, in un intervallo di tempo minimo di 60 sec e almeno il tempo necessario per registrare il numero di impulsi/giro minimo previsto dalla norme tecniche. I valori degli errori rilevati sono riportati nella *checklist*.

Allegato B

Lista di controllo (check list) indicativa per la verifica dei requisiti dell'allegato A

SOGGETTO CHE PROCEDE: verificazione periodica controllo casuale

Denominazione:

Sede:

REA: Accreditamento

TITOLARE DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA:

con sede in:

REA:

Codice del punto di riconsegna (se presente):

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONTATORE	
MARCA	
MODELLO	
MATRICOLA	
CLASSE	
NUMERI INTERI – NUMERI DECIMALI	
COSTANTE INTERNA DEL CONTATORE	
k COSTANTE INTEGRAZIONE DEL CONTATORE	
SCADENZA VERIFICAZIONE PERIODICA	

IDENTIFICAZIONE EVENTUALI TRASFORMATORI DI MISURA					
Tipo trasformatore di misura	Marca	Modello	Matricola	Classe	Rapporto di trasformazione

STRUMENTI CAMPIONE UTILIZZATI					
	Marca	**Modello**	**Classe**	**Matricola**	**Certificato Taratura**
Misura del kWh					LAT DEL

STRUMENTI AUSILIARI IN DOTAZIONE				
	Marca	**Modello**	**Classe**	**Matricola**
Generatore carico fittizio				
Termometro				

Requisiti	**Descrizione del controllo**	**+**	**-**	**Note**
2a	Lo strumento campione è munito di certificato LAT in corso di validità per la tipologia di verifica che si esegue			
2b	Lo strumento campione opera alle condizioni ambientali stabilite dal fabbricante			
3a	Qualora siano presenti, la data e l'ora del contatore sono corrette			**data e ora =**
3b	Rilevazione della costante interna del contatore			**K interno contatore** =
3b	La programmazione del contatore tiene conto degli eventuali trasformatori di misura			
3c	Il contatore integra il numeratore correttamente			
4a	Sono presenti le iscrizioni regolamentari, i sigilli o altri elementi di protezione anche di tipo elettronico			
4b	Sono presenti le caratteristiche metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di misura			
4c	Qualora siano stati ripristinati sigilli rimossi a seguito di riparazione e/o sia stato sostituito un componente del sistema di misura è stato aggiornato il libretto metrologico			
5a	È stata effettuata una corretta installazione incluso il controllo sulla sequenza di fasi e i segnali di tensione e di corrente provenienti dagli eventuali trasformatori di misura sono compatibili con l'energia elettrica misurata			
5b	Il dispositivo ed i suoi componenti operano nei limiti di temperatura previsti			$t_{ambient}$ =
5c	Il contatore, eventualmente connesso con trasformatori di misura, è correttamente dimensionato ed è installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante			
5d	Il contatore integra regolarmente ed il numeratore avanza corrispondentemente all'energia integrata tenendo conto del fattore di conversione k interno del contatore e degli eventuali trasformatori di misura			**K misura** =
6	L'errore fra i kWh del contatore e i kWh dello strumento campione, misurati nelle condizioni di cui al punto 6 dell'allegato A, in un intervallo di tempo minimo di 60 sec o almeno il tempo necessario per registrare il numero di impulsi/giro minimo previsto dalla norme tecniche è minore o uguale all'emt corrispondente alla medesima condizione.			

	f.d.p.=1			**f.d.p.=0,5**			**Solo contatore trifase - f.d.p.=1**			**carico reale**
i%	**5%**	**20%**	**100%**	**5%**	**20%**	**100%**	**R**	**S**	**T**	
err%										
emt										

(*) Barrare la casella che interessa

Note:

+	**-**	
X		Se ha superato il controllo
	X	Se non ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Sigilli riapposti dall'esecutore della verifica	
Sigilli previsti dalla normativa applicabile	Eventuali sigilli di installazione (facoltativi) Specificare

Luogo	**Data**
Firma del titolare del contatore o di un suo delegato	**Firma esecutore della verifica** ☐ (*) dell'organismo (verificazione periodica) o ☐ (*) della camera di commercio (controlli casu (*) Barrare la casella che interessa

ALLEGATO *IV*

(art. 4, comma 3)

Periodicità delle verificazioni

1. Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio

Tipo di strumento	Periodicità della verificazione
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni
Contatori dell'acqua	Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni
Contatori del gas	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume	Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva	Elettromeccanici: 18 anni Statici: - bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni - media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni
Contatori di calore	portata Qp fino a 3 m^3/h - con sensore di flusso meccanico: 6 anni - con sensore di flusso statico: 9 anni portata Qp superiore a 3 m^3/h - con sensore di flusso meccanico: 5 anni - con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello	2 anni
Tassametri	2 anni
Strumenti di misura della dimensione	3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati	3 anni

2. Periodicità della taratura degli strumenti utilizzati per eseguire i controlli sugli strumenti in servizio.

Tipo di strumento	**Periodicità della certificazione**
Pesi	2 anni
Misure di capacità	2 anni
Manometri	2 anni
Termometri	2 anni
Igrometri	3 anni
Campana gasometrica	4 anni
Banco di prova con ugelli sonici per contatori del gas: - Ugelli sonici - Trasduttori di pressione e temperatura	 5 anni 2 anni
Banco manometrico <<a pesi diretti>> o a <<pistone cilindro>>	3 anni
Strumenti per il controllo della misura della dimensione	2 anni
Contatori di controllo (master meters)	2 anni
Strumento per pesare a funzionamento non automatico	2 anni
Strumento per pesare a funzionamento non automatico utilizzato per il controllo dei distributori stradali di metano	2 anni
Strumenti diversi da quelli sopra riportati	2 anni

Allegato V
(art. 4, comma 12)

Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico:

Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita IVA ;

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;

codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;

Tipo dello strumento;

Marca e modello;

Numero di serie;

Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;

Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;

Data di messa in servizio;

Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;

Data e descrizione delle riparazioni;

Data della verificazione periodica e data di scadenza;

Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;

Controlli casuali, esito e data.

ALLEGATO *VI*

(art. 4, comma 13)

Disegni dei contrassegni

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verificazione periodica.

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1		7
2	XXXX	8
3	(anno di scadenza)	9
4		10
5	Logo dell'Organismo	11
6		12

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (lato ≥40 mm)

Colori: fondo verde con carattere di stampa nero

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo dei controlli.

Controlli successivi **ESITO NEGATIVO** Logo dell'Organismo o nome della CCIAA

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (≥ 20 mm di lato)

Colori: "Scritte nere su fondo rosso"

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione stabilisce, tra l'altro, che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: pesi, misure e determinazione del tempo.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

«Art. 19 *(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)*. — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-*bis*, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio):

«4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;

b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli strumenti metrici;

c) semplificazione delle modalità per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;

d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.».

— Si riporta Il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e 50, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 20 *(Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura)*. — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.».

«2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.».

«Art. 50 *(Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse)*. — 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.«.

— Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«2. Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonché, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di Misura):

«2. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

«Art. 4 *(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)*. — 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonchè alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99):

«2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:

«6-*sexies*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera q, del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83 (Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico):

«1. Al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(*Omissis*);

q "organismo di valutazione della conformità'": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;».

— Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di Misura):

«2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio 20.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.».

Note all'art. 6:

- Il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, è pubblicato nella GUUE n. L 218/30 del 13 agosto 2008.

— Si riporta il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994):

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)*. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, 2-*bis*, e dell'articolo 18, comma 1, lettere *d)* ed *f)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

«Art. 2. *(Compiti e funzioni)*. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

(*Omissis*).

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

(*omissis*).

2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, numeri 2), 3), 4), *g)* non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.».

«1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

(*Omissis*).

f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.».

Note all'art. 11:

- Per il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990:

«Art. 21 *(Disposizioni sanzionatorie)*. — 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».

- Il capo IV-*bis* della citata legge n. 241/1990, reca: «Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. revoca e recesso».

17G00102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Interamna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2017, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Ernesto Raio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pignataro Interamna (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Frosinone, con provvedimento del 6 aprile 2017, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Frosinone, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 28 aprile 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Ernesto Raio, in servizio presso la Prefettura di Frosinone.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Massa d'Albe e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Massa d'Albe (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2017, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massa d'Albe (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolino Bonanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Massa d'Albe (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di L'Aquila, con provvedimento del 10 aprile 2017, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di L'Aquila, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 9 maggio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massa d'Albe (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicolino Bonanni, in servizio presso la Prefettura di L'Aquila.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Gabbiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castel Gabbiano (Cremona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 11 aprile 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Gabbiano (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Filomena Formisano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel Gabbiano (Cremona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Rosanna Erminia Ignazi.

Il citato amministratore, in data 11 aprile 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cremona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 maggio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Gabbiano (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Filomena Formisano, in servizio presso la Prefettura di Cremona.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Ines Giannini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 maggio 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 maggio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore (Benevento), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ines Giannini, in servizio presso la Prefettura di Avellino.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Piane Crati e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Piane Crati (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2017, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piane Crati (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piane Crati (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 5 aprile 2017, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Cosenza, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 2 maggio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piane Crati (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia, in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Vitulazio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vitulazio (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2017, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vitulazio (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Chemi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vitulazio (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il presidente del Collegio dei revisori dei conti, come stabilito dall'art. 23 del vigente statuto del Comune di Vitulazio, informando contestualmente il prefetto di Caserta, con provvedimento dell'11 aprile 2017, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 3 maggio 2017.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Vitulazio (Caserta), disponendone, nelle more, con provvedimento dell'8 maggio 2017 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vitulazio (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Chemi, in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ponte (Benevento);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ponte (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Olimpia Cerrata è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ponte (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 maggio 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 maggio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponte (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Olimpia Cerrata, in servizio presso la Prefettura di Benevento.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A04082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2017.

Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2017 dai periti assicurativi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, recante il Codice delle assicurazioni private e in particolare, gli articoli 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi, 337, riguardante la misura e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il comma 35 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede il trasferimento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) della tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 e seguenti del suddetto decreto legislativo n. 209 del 2005 e di ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia;

Visti, inoltre, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e il comma 37 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per stabilire, sentita l'IVASS, la quota dei contributi di gestione da riconoscere alla società CONSAP a copertura degli oneri sostenuti anche per l' esercizio delle funzioni di cui al comma 35 dello stesso art. 13;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2013, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si attribuisce a CONSAP S.p.a. l'intera quota del contributo di vigilanza sui periti assicurativi (100%), dovuto all'IVASS, a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni trasferite a CONSAP S.p.a.;

Visto il regolamento 23 ottobre 2015, n. 1, emanato dalla società CONSAP e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2015, n. 291, concernente la disciplina dell'attività peritale e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto l'art. 337, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSAP, sia determinato il contributo di gestione, stabilendo al comma 1 la misura massima di euro cento, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2016, n. 178, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento a CONSAP del contributo di gestione dovuto dai periti per l'anno 2016 nella misura di euro settanta;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2017, alla determinazione del contributo di gestione dovuto dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento connesse alle attività trasferite della società CONSAP per la gestione del ruolo di periti assicurativi;

Vista la comunicazione del 23 marzo 2017, n. 0081447, con la quale la società CONSAP ha trasmesso le previsioni di spesa, per l'esercizio 2017, elaborate per la gestione del ruolo dei periti assicurativi per un importo pari a 360.000,00 euro;

Vista la suddetta comunicazione con la quale la società CONSAP ritiene necessario confermare ad euro settanta la misura del contributo per il 2017 in quanto risulta che i costi complessivamente sostenuti dall'inizio dell'attività superano i ricavi dei contributi versati nello stesso periodo;

Considerato che detto squilibrio è determinato dall'inadempienza di una larga percentuale di periti, nei confronti dei quali nel corso del 2016 la CONSAP ha avviato la riscossione pre-coattiva e coattiva ai sensi dell'art. 335, comma 6, del Codice delle assicurazioni private;

Vista la necessità di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di CONSAP e tenuto conto che le eventuali somme recuperate relative ai contributi in sofferenza saranno considerate nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 337, comma 3, del Codice delle assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di gestione dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2017 a CONSAP

1. Il contributo di gestione dovuto alla società CONSAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del comma 35 dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2017, nella misura di euro settanta.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di gestione i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2017.

Art. 2.

Versamento del contributo di gestione per l'anno 2017

1. I periti assicurativi versano il contributo di gestione di cui all'art. 1, per l'anno 2017, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2017

Il Ministro: PADOAN

17A04095

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di acido gibberellico, sulla base del dossier FLORGIB TABLET di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva acido gibberellico;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il regolamento 2017/195/UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 agosto 2020;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Falgro Tablet, presentato dall'impresa Fine Agrochemicals Limited, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva acido gibberellico;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Florgib Tablet, svolta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 agosto 2020, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 18471 in data 4 maggio 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa Fine Agrochemicals Limited titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FALGRO TABLET;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Fine Agrochemicals Limited è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 24 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva acido gibberellico ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FORGIB TABLET di All. III fino al **31 agosto 2020** ai sensi del decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>10433</td><td>FALGRO TABLET</td><td>12/04/2000</td><td>Fine Agrochemicals Ltd</td><td>P102-P270-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione
- Eliminazione dello stabilimento di produzione: Thompson & Capper Limited – Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire WA7 1PH , UK.
- Estensione dello stabilimento di produzione: Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA).
- Eliminazione delle colture: pomodoro (in campo), melo, fragola, sedano, spinacio, lattuga, zucchino, melanzana, patata, cactus, rose, fiordaliso, anemone, ortensia.
- Estensione alla coltura: spathiphyllum.
- Eliminazione delle taglie: 75 - 450 – 750 - 1500 g (pari rispettivamente a: 10 – 60 – 100 – 200 compresse da 7,5 grammi).
- Estensione alla taglia: 49 g (pari a 10 compresse da 4,9 grammi).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>5349</td><td>GI-TRE</td><td>11/05/1983</td><td>Fine Agrochemicals Ltd</td><td>P102-P270-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione
- Eliminazione dello stabilimento di produzione: Oxytabs GmbH – Mooshörner Weg – 24811 Owschlag (Germany); Thompson & Capper Ltd. – Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, WA7 1PH, Cheshire (U.K.).
- Estensione dello stabilimento di produzione: Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA).
- Eliminazione delle colture: pomodoro (in campo), fragola, sedano, lattuga, patata, anemone ortensia, fiordaliso.
- Estensione alla coltura: spathiphyllum.
- Eliminazione delle taglie: 50, 100, 200, 500 g; 1 Kg.
- Estensione alla taglia: 49 g (pari a 10 compresse da 4,9 grammi).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>6058</td><td>GIBERLAN C</td><td>08/10/1984</td><td>Fine Agrochemicals Ltd</td><td>P102-P270-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione</u>
- <u>Eliminazione dello stabilimento di produzione:</u> Agrindustrial S.A. - Carretera dei medio 193, nave 4, Hospitalet de Llobregat - Barcellona (Spagna); ICI Plant Protection Division - Yalding, Kent (Inghilterra); Thompson & Capper Ltd. – Hardwick Road, Astmoor, Runcorn – Cheshire WA7 1PH (UK).
- <u>Estensione dello stabilimento di produzione</u>: Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA).
- <u>Eliminazione delle colture:</u> fragola, patata da seme, rose, iris, gladiolo.
- <u>Estensione alle colture:</u> pomodoro (in serra), ciliegio, spathiphyllum.
- <u>Eliminazione delle taglie:</u> 100 g.
- <u>Estensione alla taglia:</u> 49 g (pari a 10 compresse da 4,9 grammi).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>12515</td><td>GIBRELIN TAB</td><td>29/03/2005</td><td>Fine Agrochemicals Ltd</td><td>P102-P270-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione</u>
- <u>Eliminazione dello stabilimento di produzione:</u> Thompson & Capper Ltd. – Hardwick Road, Astmoor, Runcorn, WA7 1PH, Cheshire (U.K.).
- <u>Estensione dello stabilimento di produzione</u>: Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA).
- <u>Eliminazione delle colture:</u> pomodoro (in campo), melo, fragola, sedano, spinacio, lattuga, zucchino, melanzana, patata, cactus, rose, fiordalisi, anemoni, ortensie.
- <u>Estensione alla coltura:</u> spathiphyllum.
- <u>Eliminazione delle taglie:</u> 75 g (pari rispettivamente a: 10 compresse da 7,5 grammi).
- <u>Estensione alla taglia:</u> 49 g (pari a 10 compresse da 4,9 grammi).</td></tr>
</table>

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FALGRO TABLET

REGOLATORE DELLA CRESCITA IN COMPRESSE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU ORTAGGI E COLTURE ORNAMENTALI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Gibberellico (A_3) puro g 18,37
Coformulanti q.b a g 100
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico pari a g 0,9 di p.a. puro)

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura per applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso canali di scolo da cortili e strade. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.
Protezione dell'operatore
Indossare indumenti protettivi adeguati (tuta) e guanti protettivi adeguati quando si maneggia il prodotto o quando si applica il prodotto con attrezzature manuali. Rimuovere immediatamente il concentrato da pelle e occhi mediante risciacquo. Non respirare gli aerosol. Lavare le mani e le parti del corpo esposte prima dei pasti e dopo il lavoro. Lavare accuratamente tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso

Titolare della registrazione:
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ (UK) – Tel +44 1905 361800
enquire@fine.eu / www.fine.eu

Distribuito da: Agrisystem S.r.l. – C.da Rotoli, Lamezia Terme (CZ) Tel. +390968 461121 www.agrisystem.net

Stabilimenti di produzione:
Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 10433 del 12.04.2000

CONTENUTO NETTO: g 49 (pari a 10 compresse da 4,9 grammi) Partita n. ……………del………

CARATTERISTICHE
FALGRO TABLET contiene acido gibberellico GA_3, un regolatore naturale della crescita delle piante ottenuto tramite fermentazione che si trova naturalmente in molte specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici, tra cui la crescita e lo sviluppo delle piante, la fioritura, l'allegagione, l'inizio precoce della produzione. La corretta tempistica di applicazione è cruciale per il successo del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO
Miscelazione
Dopo aver determinato il dosaggio di FALGRO TABLET necessario per la coltura, versare il corretto numero di compresse in ragione della capacità del serbatoio e della potenza di nebulizzazione in una quantità d'acqua pari a circa la metà della capacità totale, mescolare e aggiungere l'acqua mancante.

Agrumi
Dosaggio: 1 compressa/hl (clementina, mandarino)
1-2 compresse/hl (arancia, limone)
Numero massimo di trattamenti per stagione: 2 su clementina e mandarino, 1 su arancia e limone
FALGRO TABLET può essere utilizzato per favorire l'allegagione negli agrumi. Su Clementina e mandarino applicare un primo trattamento fra la piena fioritura e la caduta di 2/3 dei petali, ripetere se necessario, specialmente se il periodo di fioritura si protrae a lungo. FALGRO TABLET può essere usato per ritardare la maturazione. Sugli aranci effettuare un unico trattamento con 1-2 compresse/hl prima dell'inizio dell'invaiatura per ritardare la maturazione e ottenere una buccia di qualità migliore al momento della raccolta. Sui limoni effettuare un unico trattamento con 1-2 compresse/hl prima dell'invaiatura per ritardarne la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli e aumentare le dimensioni e il peso dei frutti. Il pH ideale per la soluzione da nebulizzare sugli agrumi è di 4-5,5 per ottenere il massimo assorbimento di GA3.
Avvertenza: la somministrazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, come Turkey Valencia e Bauhinia Navelina, può risultare fitotossica in determinate condizioni di crescita sfavorevoli.
Dose massima 20gr/s.a./ ha

Pero
Dosaggio: fino a 1,2 compresse/hl per applicazione diretta, 0,3 compresse/hl se miscelato in serbatoio con altri prodotti tipo PERLAN®
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa allegagione, effettuare il trattamento nel corso della fioritura (tra la fioritura al 20-30% e la fine della fioritura). FALGRO TABLET può anche essere somministrato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni del gelo.
Avvertenza: la gestione dei frutteti (in particolare la potatura e il controllo del vigore delle piante) e la fertilizzazione devono essere aggiustati in funzione del carico di frutta perseguito. Un dosaggio troppo alto di FALGRO TABLET può alterare l'aspetto del frutto (allungamento del frutto) e ridurre la fioritura nell'anno successivo. **Dose massima 12gr/s.a./ ha**

Vite
Dosaggio: 3 compresse/hl (uva da tavola)
0,5-1 compresse/hl (uva da vino e sultanina)
Numero massimo di trattamenti per stagione: 2 su uva da tavola, 1 su uva da vino e sultanina.
Nelle varietà di uva da tavola senza semi (Sultanina, Thomson...), un trattamento prima della fioritura su getti da 4-8 cm fa aumentare la lunghezza del grappolo. Con un trattamento al 30-40% della fioritura si può ottenere un diradamento degli acini.
Applicare FALGRO TABLET ad un dosaggio di 3 compresse/100 L dall'allegagione fino a quando gli acini raggiungono un diametro di 3-4 mm per ottenere acini più grandi al momento della raccolta e ripetere il trattamento 5-12 giorni più tardi per ottenere acini di dimensioni più omogenee. Un trattamento a piena fioritura ripetuto 5-12 giorni dopo favorirà l'allegagione e la precocità della produzione.
Nelle uve da vino (Chardonnay, Picolit, Tocai, ecc.), applicare FALGRO TABLET a un dosaggio di 0,5-1 compresse/hl prima della fioritura sui getti di 10-15 cm per migliorare la lunghezza del grappolo e quindi ridurre la compattezza del grappolo e il potenziale impatto della *Botrytis cinerea*.
Nella produzione di uva sultanina (Sultanina), un trattamento con FALGRO TABLET a un dosaggio di 0,5-1 compresse/hl quando l'acino ha raggiunto un diametro di 3 mm permette di ottenere acini più grandi al momento della raccolta. Un unico trattamento con 0,5 compresse/hl in piena fioritura riduce la cascola di fiori e frutti nella varietà Corinto nero.
L'utilizzo di FALGRO TABLET miscelato in serbatoio con un adiuvante può migliorare la penetrazione e l'efficacia del prodotto.
Avvertenza: ridurre il dosaggio di FALGRO TABLET su varietà molto sensibili come il Riesling. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Ciliegio
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
Per ottenere ciliegie più sode e di qualità migliore applicare circa 3 settimane prima della data prevista della raccolta, all'inizio della maturazione, quando le ciliegie assumono un colore giallo paglierino. FALGRO TABLET ritarda la maturazione dei frutti di 4 o 5 giorni, allungando il periodo di raccolta e ritardando la fase di suscettibilità alle spaccature da pioggia (cracking). Il trattamento aumenta anche la pezzatura dei frutti, li rende più sodi e resistenti ai problemi post-raccolta. **Dose massima 20gr/s.a./ ha**

Carciofo
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Per ottenere una produzione precoce e migliorare la qualità e la resa della raccolta, somministrare FALGRO TABLET a un dosaggio di 1-2 compresse/100 L. La prima nebulizzazione dovrebbe essere effettuata nel corso della formazione del fiore centrale (a partire da 1-2 foglie vere) e può essere ripetuta dopo 15-20 giorni.
Avvertenza: per trarre beneficio dal trattamento è necessario aggiustare il regime di fertilizzazione in funzione dell'obiettivo di produzione agricola. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Pomodoro in serra
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Per ottenere una produzione precoce e aumentare l'allegagione, somministrare FALGRO TABLET nella prima fase della fioritura del livello di infiorescenza target. Se necessario è possibile ripetere il trattamento al livello di infiorescenza successivo. È possibile nebulizzare direttamente le nuove infiorescenze. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Ornamentali (*Spathiphyllum, Chrysanthemum, Cyclamen*)
Dosaggio: 2-16 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
A seconda della tempistica di applicazione, il trattamento con FALGRO TABLET può stimolare la crescita vegetativa o indurre una fioritura precoce o più abbondante. Pertanto, la collocazione esatta del trattamento deve essere determinata in base alla coltura in funzione dell'effetto desiderato.

Avvertenze agronomiche
Utilizzare volumi di acqua elevati per garantire la copertura completa della coltura. Variare il volume nebulizzato a seconda dello stadio vegetativo e del volume della vegetazione. Nebulizzare preferibilmente al mattino o alla sera, quando l'umidità relativa è maggiore, in modo da garantire l'assorbimento ottimale di FALGRO TABLET e aumentarne l'efficacia. Non applicare su piante in condizioni di stress idrico. Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

Risciacquo
Sciacquare il serbatoio con acqua pulita e nebulizzare sull'area trattata.

24 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

Compatibilità
FALGRO TABLET non deve essere miscelato con oli minerali e miscele alcaline come poltiglia bordolese e calce solfata. Non effettuare un trattamento con FALGRO TABLET a meno di 2 settimane da un trattamento con olio estivo che ne comprometterebbe l'assorbimento. Consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di FALGRO TABLET in miscela in serbatoio con altri prodotti agrochimici. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in luogo sicuro. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

24 MAG. 2017
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

ETICHETTA RIDOTTA

FALGRO TABLET

REGOLATORE DELLA CRESCITA IN COMPRESSE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU ORTAGGI E COLTURE ORNAMENTALI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Gibberellico (A_3) puro g 18,37
Coformulanti q.b a g 100
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico pari a g 0,9 di p.a. puro)

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche e istruzioni per l'uso
Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ (UK) – Tel +44 1905 361800
enquire@fine.eu / www.fine.eu

Distribuito da: Agrisystem S.r.l. – C.da Rotoli, Lamezia Terme (CZ) Tel. +390968 461121
www.agrisystem.net

Stabilimenti di produzione:
Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 10433 del 12.04.2000

CONTENUTO NETTO: g 49 (pari a 10 compresse da 4,9 grammi) Partita n. ....del........

24 MAG. 2017
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GI - TRE

REGOLATORE DELLA CRESCITA IN COMPRESSE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU ORTAGGI E COLTURE ORNAMENTALI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Gibberellico (A_3) puro g 18,37
Coformulanti q.b a g 100
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico pari a g 0,9 di p.a. puro)

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura per applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso canali di scolo da cortili e strade. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.
Protezione dell'operatore
Indossare indumenti protettivi adeguati (tuta) e guanti protettivi adeguati quando si maneggia il prodotto o quando si applica il prodotto con attrezzature manuali. Rimuovere immediatamente il concentrato da pelle e occhi mediante risciacquo. Non respirare gli aerosol. Lavare le mani e le parti del corpo esposte prima dei pasti e dopo il lavoro. Lavare accuratamente tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso

Titolare della registrazione:
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ (UK) – Tel +44 1905 361800
enquire@fine.eu / www.fine.eu

Distribuito da: Orius S.r.l. – Via Galileo Galilei, 10 – 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471 922794

Stabilimenti di produzione:
Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n. Sanità n. 5349 dell'11.05.1983

CONTENUTO NETTO: g 49 (pari a 10 compresse da 4,9 grammi) Partita n. ……………del…………

CARATTERISTICHE
GI - TRE contiene acido gibberellico GA_3, un regolatore naturale della crescita delle piante ottenuto tramite fermentazione che si trova naturalmente in molte specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici, tra cui la crescita e lo sviluppo delle piante, la fioritura, l'allegagione, l'inizio precoce della produzione. La corretta tempistica di applicazione è cruciale per il successo del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO
Miscelazione
Dopo aver determinato il dosaggio di GI - TRE necessario per la coltura, versare il corretto numero di compresse in ragione della capacità del serbatoio e della potenza di nebulizzazione in una quantità d'acqua pari a circa la metà della capacità totale, mescolare e aggiungere l'acqua mancante.

Agrumi
Dosaggio: 1 compressa/hl (clementina, mandarino)
1-2 compresse/hl (arancia, limone)
Numero massimo di trattamenti per stagione: 2 su clementina e mandarino, 1 su arancia e limone
GI - TRE può essere utilizzato per favorire l'allegagione negli agrumi. Su Clementina e mandarino applicare un primo trattamento fra la piena fioritura e la caduta di 2/3 dei petali, ripetere se necessario, specialmente se il periodo di fioritura si protrae a lungo. GI - TRE può essere usato per ritardare la maturazione. Sugli aranci effettuare un unico trattamento con 1-2 compresse/hl prima dell'inizio dell'invaiatura per ritardare la maturazione e ottenere una buccia di qualità migliore al momento della raccolta. Sui limoni effettuare un unico trattamento con 1-2 compresse/hl prima dell'invaiatura per ritardarne la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli e aumentare le dimensioni e il peso dei frutti. Il pH ideale per la soluzione da nebulizzare sugli agrumi è di 4-5,5 per ottenere il massimo assorbimento di GA3.
Avvertenza: la somministrazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, come Turkey Valencia e Bauhinia Navelina, può risultare fitotossica in determinate condizioni di crescita sfavorevoli.
Dose massima 20gr/s.a./ ha

Pero
Dosaggio: fino a 1,2 compresse/hl per applicazione diretta, 0,3 compresse/hl se miscelato in serbatoio con altri prodotti tipo PERLAN®
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa allegagione, effettuare il trattamento nel corso della fioritura (tra la fioritura al 20-30% e la fine della fioritura). GI - TRE può anche essere somministrato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni del gelo.
Avvertenza: la gestione dei frutteti (in particolare la potatura e il controllo del vigore delle piante) e la fertilizzazione devono essere aggiustati in funzione del carico di frutta perseguito. Un dosaggio troppo alto di GI - TRE può alterare l'aspetto del frutto (allungamento del frutto) e ridurre la fioritura nell'anno successivo. **Dose massima 12gr/s.a./ ha**

Vite
Dosaggio: 3 compresse/hl (uva da tavola)
0,5-1 compresse/hl (uva da vino e sultanina)
Numero massimo di trattamenti per stagione: 2 su uva da tavola, 1 su uva da vino e sultanina.
Nelle varietà di uva da tavola senza semi (Sultanina, Thomson...), un trattamento prima della fioritura su getti da 4-8 cm fa aumentare la lunghezza del grappolo. Con un trattamento al 30-40% della fioritura si può ottenere un diradamento degli acini. Applicare GI - TRE ad un dosaggio di 3 compresse/100 L dall'allegagione fino a quando gli acini raggiungono un diametro di 3-4 mm per ottenere acini più grandi al momento della raccolta e ripetere il trattamento 5-12 giorni più tardi per ottenere acini di dimensioni più omogenee. Un trattamento a piena fioritura ripetuto 5-12 giorni dopo favorirà l'allegagione e la precocità della produzione.
Nelle uve da vino (Chardonnay, Picolit, Tocai, ecc.), applicare GI - TRE a un dosaggio di 0,5-1 compresse/hl prima della fioritura sui getti di 10-15 cm per migliorare la lunghezza del grappolo e quindi ridurre la compattezza del grappolo e il potenziale impatto della *Botrytis cinerea*.
Nella produzione di uva sultanina (Sultanina), un trattamento con GI - TRE a un dosaggio di 0,5-1 compresse/hl quando l'acino ha raggiunto un diametro di 3 mm permette di ottenere acini più grandi al momento della raccolta. Un unico trattamento con 0,5 compresse/hl in piena fioritura riduce la cascola di fiori e frutti nella varietà Corinto nero.
L'utilizzo di GI - TRE miscelato in serbatoio con un adiuvante può migliorare la penetrazione e l'efficacia del prodotto.
Avvertenza: ridurre il dosaggio di GI - TRE su varietà molto sensibili come il Riesling. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Ciliegio
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
Per ottenere ciliegie più sode e di qualità migliore applicare circa 3 settimane prima della data prevista della raccolta, all'inizio della maturazione, quando le ciliegie assumono un colore giallo paglierino. GI - TRE ritarda la maturazione dei frutti di 4 o 5 giorni, allungando il periodo di raccolta e ritardando la fase di suscettibilità alle spaccature da pioggia (cracking). Il trattamento aumenta anche la pezzatura dei frutti, li rende più sodi e resistenti ai problemi post-raccolta. **Dose massima 20gr/s.a./ ha**

Carciofo
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Per ottenere una produzione precoce e migliorare la qualità e la resa della raccolta, somministrare GI - TRE a un dosaggio di 1-2 compresse/100 L. La prima nebulizzazione dovrebbe essere effettuata nel corso della formazione del fiore centrale (a partire da 1-2 foglie vere) e può essere ripetuta dopo 15-20 giorni.
Avvertenza: per trarre beneficio dal trattamento è necessario aggiustare il regime di fertilizzazione in funzione dell'obiettivo di produzione agricola. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Pomodoro in serra
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Per ottenere una produzione precoce e aumentare l'allegagione, somministrare GI - TRE nella prima fase della fioritura del livello di infiorescenza target. Se necessario è possibile ripetere il trattamento al livello di infiorescenza successivo. È possibile nebulizzare direttamente le nuove infiorescenze. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Ornamentali (*Spathiphyllum, Chrysanthemum, Cyclamen*)
Dosaggio: 2-16 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
A seconda della tempistica di applicazione, il trattamento con GI - TRE può stimolare la crescita vegetativa o indurre una fioritura precoce o più abbondante. Pertanto, la collocazione esatta del trattamento deve essere determinata in base alla coltura in funzione dell'effetto desiderato.

Avvertenze agronomiche
Utilizzare volumi di acqua elevati per garantire la copertura completa della coltura. Variare il volume nebulizzato a seconda dello stadio vegetativo e del volume della vegetazione. Nebulizzare preferibilmente al mattino o alla sera, quando l'umidità relativa è maggiore, in modo da garantire l'assorbimento ottimale di GI - TRE e aumentarne l'efficacia. Non applicare su piante in condizioni di stress idrico. Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

Risciacquo
Sciacquare il serbatoio con acqua pulita e nebulizzare sull'area trattata.

24 MAG. 2017
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

Compatibilità

GI - TRE non deve essere miscelato con oli minerali e miscele alcaline come poltiglia bordolese e calce solfata. Non effettuare un trattamento con GI - TRE a meno di 2 settimane da un trattamento con olio estivo che ne comprometterebbe l'assorbimento. Consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di GI - TRE in miscela in serbatoio con altri prodotti agrochimici. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in luogo sicuro. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

24 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

ETICHETTA RIDOTTA

GI - TRE

REGOLATORE DELLA CRESCITA IN COMPRESSE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU ORTAGGI E COLTURE ORNAMENTALI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Gibberellico (A_3) puro g 18,37
Coformulanti q.b a g 100
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico pari a g 0,9 di p.a. puro)

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche e istruzioni per l'uso
Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ (UK) – Tel +44 1905 361800
enquire@fine.eu / www.fine.eu

Distribuito da: Orius S.r.l. – Via Galileo Galilei, 10 – 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471 922794

Stabilimenti di produzione:
Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5349 dell'11.05.1983

CONTENUTO NETTO: g 49 (pari a 10 compresse da 4,9 grammi) Partita n. ……………del……………

24 MAG. 2017
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GIBERLAN C

REGOLATORE DELLA CRESCITA IN COMPRESSE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU ORTAGGI E COLTURE ORNAMENTALI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Gibberellico (A_3) puro g 18,37
Coformulanti q.b a g 100
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico pari a g 0,9 di p.a. puro)

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura per applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso canali di scolo da cortili e strade. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.
Protezione dell'operatore
Indossare indumenti protettivi adeguati (tuta) e guanti protettivi adeguati quando si maneggia il prodotto o quando si applica il prodotto con attrezzature manuali. Rimuovere immediatamente il concentrato da pelle e occhi mediante risciacquo. Non respirare gli aerosol. Lavare le mani e le parti del corpo esposte prima dei pasti e dopo il lavoro. Lavare accuratamente tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso

Titolare della registrazione:
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ (UK) – Tel +44 1905 361800
enquire@fine.eu / www.fine.eu

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164 41126 Modena Tel. 059 586511 info@scam.it www.scam.it

Stabilimenti di produzione:
Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6058 del 8/10/1984

CONTENUTO NETTO: g 49 (pari a 10 compresse da 4,9 grammi) Partita n. ……………del………

CARATTERISTICHE
GIBERLAN C contiene acido gibberellico GA_3, un regolatore naturale della crescita delle piante ottenuto tramite fermentazione che si trova naturalmente in molte specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici, tra cui la crescita e lo sviluppo delle piante, la fioritura, l'allegagione, l'inizio precoce della produzione. La corretta tempistica di applicazione è cruciale per il successo del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO
Miscelazione
Dopo aver determinato il dosaggio di GIBERLAN C necessario per la coltura, versare il corretto numero di compresse in ragione della capacità del serbatoio e della potenza di nebulizzazione in una quantità d'acqua pari a circa la metà della capacità totale, mescolare e aggiungere l'acqua mancante.

Agrumi
Dosaggio: 1 compressa/hl (clementina, mandarino)
1-2 compresse/hl (arancia, limone)
Numero massimo di trattamenti per stagione: 2 su clementina e mandarino, 1 su arancia e limone
GIBERLAN C può essere utilizzato per favorire l'allegagione negli agrumi. Su Clementina e mandarino applicare un primo trattamento fra la piena fioritura e la caduta di 2/3 dei petali, ripetere se necessario, specialmente se il periodo di fioritura si protrae a lungo. GIBERLAN C può essere usato per ritardare la maturazione. Sugli aranci effettuare un unico trattamento con 1-2 compresse/hl prima dell'inizio dell'invaiatura per ritardare la maturazione e ottenere una buccia di qualità migliore al momento della raccolta. Sui limoni effettuare un unico trattamento con 1-2 compresse/hl prima dell'invaiatura per ritardarne la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli e aumentare le dimensioni e il peso dei frutti. Il pH ideale per la soluzione da nebulizzare sugli agrumi è di 4-5,5 per ottenere il massimo assorbimento di GA3.
Avvertenza: la somministrazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, come Turkey Valencia e Bauhinia Navelina, può risultare fitotossica in determinate condizioni di crescita sfavorevoli.
Dose massima 20gr/s.a./ ha

Pero
Dosaggio: fino a 1,2 compresse/hl per applicazione diretta, 0,3 compresse/hl se miscelato in serbatoio con altri prodotti tipo PERLAN®
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa allegagione, effettuare il trattamento nel corso della fioritura (tra la fioritura al 20-30% e la fine della fioritura). GIBERLAN C può anche essere somministrato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni del gelo.
Avvertenza: la gestione dei frutteti (in particolare la potatura e il controllo del vigore delle piante) e la fertilizzazione devono essere aggiustati in funzione del carico di frutta perseguito. Un dosaggio troppo alto di GIBERLAN C può alterare l'aspetto del frutto (allungamento del frutto) e ridurre la fioritura nell'anno successivo. **Dose massima 12gr/s.a./ ha**

Vite
Dosaggio: 3 compresse/hl (uva da tavola)
0,5-1 compresse/hl (uva da vino e sultanina)
Numero massimo di trattamenti per stagione: 2 su uva da tavola, 1 su uva da vino e sultanina.
Nelle varietà di uva da tavola senza semi (Sultanina, Thomson...), un trattamento prima della fioritura su getti da 4-8 cm fa aumentare la lunghezza del grappolo. Con un trattamento al 30-40% della fioritura si può ottenere un diradamento degli acini. Applicare GIBERLAN C ad un dosaggio di 3 compresse/100 L dall'allegagione fino a quando gli acini raggiungono un diametro di 3-4 mm per ottenere acini più grandi al momento della raccolta e ripetere il trattamento 5-12 giorni più tardi per ottenere acini di dimensioni più omogenee. Un trattamento a piena fioritura ripetuto 5-12 giorni dopo favorirà l'allegagione e la precocità della produzione.
Nelle uve da vino (Chardonnay, Picolit, Tocai, ecc.), applicare GIBERLAN C a un dosaggio di 0,5-1 compresse/hl prima della fioritura sui getti di 10-15 cm per migliorare la lunghezza del grappolo e quindi ridurre la compattezza del grappolo e il potenziale impatto della *Botrytis cinerea*.
Nella produzione di uva sultanina (Sultanina), un trattamento con GIBERLAN C a un dosaggio di 0,5-1 compresse/hl quando l'acino ha raggiunto un diametro di 3 mm permette di ottenere acini più grandi al momento della raccolta. Un unico trattamento con 0,5 compresse/hl in piena fioritura riduce la cascola di fiori e frutti nella varietà Corinto nero.
L'utilizzo di GIBERLAN C miscelato in serbatoio con un adiuvante può migliorare la penetrazione e l'efficacia del prodotto.
Avvertenza: ridurre il dosaggio di GIBERLAN C su varietà molto sensibili come il Riesling. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Ciliegio
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
Per ottenere ciliegie più sode e di qualità migliore applicare circa 3 settimane prima della data prevista della raccolta, all'inizio della maturazione, quando le ciliegie assumono un colore giallo paglierino. GIBERLAN C ritarda la maturazione dei frutti di 4 o 5 giorni, allungando il periodo di raccolta e ritardando la fase di suscettibilità alle spaccature da pioggia (cracking). Il trattamento aumenta anche la pezzatura dei frutti, li rende più sodi e resistenti ai problemi post-raccolta. **Dose massima 20gr/s.a./ ha**

Carciofo
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Per ottenere una produzione precoce e migliorare la qualità e la resa della raccolta, somministrare GIBERLAN C a un dosaggio di 1-2 compresse/100 L. La prima nebulizzazione dovrebbe essere effettuata nel corso della formazione del fiore centrale (a partire da 1-2 foglie vere) e può essere ripetuta dopo 15-20 giorni.
Avvertenza: per trarre beneficio dal trattamento è necessario aggiustare il regime di fertilizzazione in funzione dell'obiettivo di produzione agricola. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Pomodoro in serra
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Per ottenere una produzione precoce e aumentare l'allegagione, somministrare GIBERLAN C nella prima fase della fioritura del livello di infiorescenza target. Se necessario è possibile ripetere il trattamento al livello di infiorescenza successivo. È possibile nebulizzare direttamente le nuove infiorescenze. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Ornamentali (*Spathiphyllum, Chrysanthemum, Cyclamen*)
Dosaggio: 2-16 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
A seconda della tempistica di applicazione, il trattamento con GIBERLAN C può stimolare la crescita vegetativa o indurre una fioritura precoce o più abbondante. Pertanto, la collocazione esatta del trattamento deve essere determinata in base alla coltura in funzione dell'effetto desiderato.

Avvertenze agronomiche
Utilizzare volumi di acqua elevati per garantire la copertura completa della coltura. Variare il volume nebulizzato a seconda dello stadio vegetativo e del volume della vegetazione. Nebulizzare preferibilmente al mattino o alla sera, quando l'umidità relativa è maggiore, in modo da garantire l'assorbimento ottimale di GIBERLAN C e aumentarne l'efficacia. Non applicare su piante in condizioni di stress idrico. Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

Risciacquo
Sciacquare il serbatoio con acqua pulita e nebulizzare sull'area trattata.

24 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

Compatibilità
GIBERLAN C non deve essere miscelato con oli minerali e miscele alcaline come poltiglia bordolese e calce solfata. Non effettuare un trattamento con GIBERLAN C a meno di 2 settimane da un trattamento con olio estivo che ne comprometterebbe l'assorbimento. Consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di GIBERLAN C in miscela in serbatoio con altri prodotti agrochimici. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in luogo sicuro. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

24 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

ETICHETTA RIDOTTA

GIBERLAN C

REGOLATORE DELLA CRESCITA IN COMPRESSE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU ORTAGGI E COLTURE ORNAMENTALI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Gibberellico (A_3) puro g 18,37
Coformulanti q.b a g 100
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico pari a g 0,9 di p.a. puro)

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche e istruzioni per l'uso
Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ (UK) – Tel +44 1905 361800
enquire@fine.eu / www.fine.eu

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164 41126 Modena Tel. 059 586511 info@scam.it
www.scam.it

Stabilimenti di produzione:
Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6058 del 8/10/1984

CONTENUTO NETTO: g 49 (pari a 10 compresse da 4,9 grammi) Partita n. ……………del…………

24 MAG. 2017
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GIBRELIN TAB

REGOLATORE DELLA CRESCITA IN COMPRESSE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU ORTAGGI E COLTURE ORNAMENTALI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Gibberellico (A_3) puro g 18,37
Coformulanti q.b a g 100
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico pari a g 0,9 di p.a. puro)

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura per applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso canali di scolo da cortili e strade. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.

Protezione dell'operatore
Indossare indumenti protettivi adeguati (tuta) e guanti protettivi adeguati quando si maneggia il prodotto o quando si applica il prodotto con attrezzature manuali. Rimuovere immediatamente il concentrato da pelle e occhi mediante risciacquo. Non respirare gli aerosol. Lavare le mani e le parti del corpo esposte prima dei pasti e dopo il lavoro. Lavare accuratamente tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso

Titolare della registrazione:
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ (UK) – Tel +44 1905 361800
enquire@fine.eu / www.fine.eu

Distribuito da: L. GOBBI S.r.l. – Via B. Bosco, 57 – 16121 Genova Tel. +39 010 589145

Stabilimenti di produzione:
Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12515 del 29/03/2005

CONTENUTO NETTO: g 49 (pari a 10 compresse da 4,9 grammi) Partita n. ……………del………

CARATTERISTICHE
GIBRELIN TAB contiene acido gibberellico GA_3, un regolatore naturale della crescita delle piante ottenuto tramite fermentazione che si trova naturalmente in molte specie di piante. L'acido gibberellico influenza molti processi biologici, tra cui la crescita e lo sviluppo delle piante, la fioritura, l'allegagione, l'inizio precoce della produzione. La corretta tempistica di applicazione è cruciale per il successo del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO
Miscelazione
Dopo aver determinato il dosaggio di GIBRELIN TAB necessario per la coltura, versare il corretto numero di compresse in ragione della capacità del serbatoio e della potenza di nebulizzazione in una quantità d'acqua pari a circa la metà della capacità totale, mescolare e aggiungere l'acqua mancante.

Agrumi
Dosaggio: 1 compressa/hl (clementina, mandarino)
1-2 compresse/hl (arancia, limone)
Numero massimo di trattamenti per stagione: 2 su clementina e mandarino, 1 su arancia e limone
GIBRELIN TAB può essere utilizzato per favorire l'allegagione negli agrumi. Su Clementina e mandarino applicare un primo trattamento fra la piena fioritura e la caduta di 2/3 dei petali, ripetere se necessario, specialmente se il periodo di fioritura si protrae a lungo. GIBRELIN TAB può essere usato per ritardare la maturazione. Sugli aranci effettuare un unico trattamento con 1-2 compresse/hl prima dell'inizio dell'invaiatura per ritardare la maturazione e ottenere una buccia di qualità migliore al momento della raccolta. Sui limoni effettuare un unico trattamento con 1-2 compresse/hl prima dell'invaiatura per ritardarne la maturazione, ridurre il numero di frutti piccoli e aumentare le dimensioni e il peso dei frutti. Il pH ideale per la soluzione da nebulizzare sugli agrumi è di 4-5,5 per ottenere il massimo assorbimento di GA3.
Avvertenza: la somministrazione di acido gibberellico su alcune cultivar di agrumi, come Turkey Valencia e Bauhinia Navelina, può risultare fitotossica in determinate condizioni di crescita sfavorevoli.
Dose massima 20gr/s.a./ ha

Pero
Dosaggio: fino a 1,2 compresse/hl per applicazione diretta, 0,3 compresse/hl se miscelato in serbatoio con altri prodotti tipo PERLAN®
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
Per migliorare l'allegagione in varietà con bassa allegagione, effettuare il trattamento nel corso della fioritura (tra la fioritura al 20-30% e la fine della fioritura). GIBRELIN TAB può anche essere somministrato subito dopo una gelata (entro 48 ore) verificatasi durante la fioritura o l'allegagione per ridurre i danni del gelo.
Avvertenza: la gestione dei frutteti (in particolare la potatura e il controllo del vigore delle piante) e la fertilizzazione devono essere aggiustati in funzione del carico di frutta perseguito. Un dosaggio troppo alto di GIBRELIN TAB può alterare l'aspetto del frutto (allungamento del frutto) e ridurre la fioritura nell'anno successivo. **Dose massima 12gr/s.a./ ha**

Vite
Dosaggio: 3 compresse/hl (uva da tavola)
0,5-1 compresse/hl (uva da vino e sultanina)
Numero massimo di trattamenti per stagione: 2 su uva da tavola, 1 su uva da vino e sultanina.
Nelle varietà di uva da tavola senza semi (Sultanina, Thomson...), un trattamento prima della fioritura su getti da 4-8 cm fa aumentare la lunghezza del grappolo. Con un trattamento al 30-40% della fioritura si può ottenere un diradamento degli acini. Applicare GIBRELIN TAB ad un dosaggio di 3 compresse/100 L dall'allegagione fino a quando gli acini raggiungono un diametro di 3-4 mm per ottenere acini più grandi al momento della raccolta e ripetere il trattamento 5-12 giorni più tardi per ottenere acini di dimensioni più omogenee. Un trattamento a piena fioritura ripetuto 5-12 giorni dopo favorirà l'allegagione e la precocità della produzione.
Nelle uve da vino (Chardonnay, Picolit, Tocai, ecc.), applicare GIBRELIN TAB a un dosaggio di 0,5-1 compresse/hl prima della fioritura sui getti di 10-15 cm per migliorare la lunghezza del grappolo e quindi ridurre la compattezza del grappolo e il potenziale impatto della *Botrytis cinerea*.
Nella produzione di uva sultanina (Sultanina), un trattamento con GIBRELIN TAB a un dosaggio di 0,5-1 compresse/hl quando l'acino ha raggiunto un diametro di 3 mm permette di ottenere acini più grandi al momento della raccolta. Un unico trattamento con 0,5 compresse/hl in piena fioritura riduce la cascola di fiori e frutti nella varietà Corinto nero.
L'utilizzo di GIBRELIN TAB miscelato in serbatoio con un adiuvante può migliorare la penetrazione e l'efficacia del prodotto.
Avvertenza: ridurre il dosaggio di GIBRELIN TAB su varietà molto sensibili come il Riesling. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Ciliegio
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
Per ottenere ciliegie più sode e di qualità migliore applicare circa 3 settimane prima della data prevista della raccolta, all'inizio della maturazione, quando le ciliegie assumono un colore giallo paglierino. GIBRELIN TAB ritarda la maturazione dei frutti di 4 o 5 giorni, allungando il periodo di raccolta e ritardando la fase di suscettibilità alle spaccature da pioggia (cracking). Il trattamento aumenta anche la pezzatura dei frutti, li rende più sodi e resistenti ai problemi post-raccolta. **Dose massima 20gr/s.a./ ha**

Carciofo
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Per ottenere una produzione precoce e migliorare la qualità e la resa della raccolta, somministrare GIBRELIN TAB a un dosaggio di 1-2 compresse/100 L. La prima nebulizzazione dovrebbe essere effettuata nel corso della formazione del fiore centrale (a partire da 1-2 foglie vere) e può essere ripetuta dopo 15-20 giorni.
Avvertenza: per trarre beneficio dal trattamento è necessario aggiustare il regime di fertilizzazione in funzione dell'obiettivo di produzione agricola. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Pomodoro in serra
Dosaggio: 1-2 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 3
Per ottenere una produzione precoce e aumentare l'allegagione, somministrare GIBRELIN TAB nella prima fase della fioritura del livello di infiorescenza target. Se necessario è possibile ripetere il trattamento al livello di infiorescenza successivo. È possibile nebulizzare direttamente le nuove infiorescenze. **Dose massima 60gr/s.a./ ha**

Ornamentali (*Spathiphyllum, Chrysanthemum, Cyclamen*)
Dosaggio: 2-16 compresse /hl
Numero massimo di trattamenti per stagione: 1
A seconda della tempistica di applicazione, il trattamento con GIBRELIN TAB può stimolare la crescita vegetativa o indurre una fioritura precoce o più abbondante. Pertanto, la collocazione esatta del trattamento deve essere determinata in base alla coltura in funzione dell'effetto desiderato.

Avvertenze agronomiche
Utilizzare volumi di acqua elevati per garantire la copertura completa della coltura. Variare il volume nebulizzato a seconda dello stadio vegetativo e del volume della vegetazione. Nebulizzare preferibilmente al mattino o alla sera, quando l'umidità relativa è maggiore, in modo da garantire l'assorbimento ottimale di GIBRELIN TAB e aumentarne l'efficacia. Non applicare su piante in condizioni di stress idrico. Non lasciare la soluzione nel serbatoio per lunghi periodi (ad es. durante i pasti o nella notte).

Risciacquo
Sciacquare il serbatoio con acqua pulita e nebulizzare sull'area trattata.

24 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

Compatibilità

GIBRELIN TAB non deve essere miscelato con oli minerali e miscele alcaline come poltiglia bordolese e calce solfata. Non effettuare un trattamento con GIBRELIN TAB a meno di 2 settimane da un trattamento con olio estivo che ne comprometterebbe l'assorbimento. Consultare il proprio consulente agrochimico per consigli sull'uso corretto di GIBRELIN TAB in miscela in serbatoio con altri prodotti agrochimici. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in luogo sicuro. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fine Agrochemicals Limited ("FINE") garantisce che il presente Prodotto è conforme alle caratteristiche indicate su questa etichetta. FINE non offre nessun'altra garanzia, espressa o implicita, compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

È impossibile eliminare tutti i rischi associati al presente Prodotto. Infortuni e danni personali, risultati insufficienti, o altre conseguenze non previste possono aver luogo a causa di fattori quali condizioni atmosferiche anormali, presenza di altri materiali, le modalità di applicazione, l'uso del Prodotto in maniera non assolutamente conforme alle istruzioni dell'etichetta o altri fattori al di fuori del controllo di FINE o del rivenditore. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, tali rischi sono a totale carico dell'Acquirente.

L'intera responsabilità di FINE, nei termini della presente garanzia, si limita alla somma del prezzo d'acquisto, oppure, a esclusiva discrezione di FINE, alla sostituzione gratuita del Prodotto. FINE declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del Prodotto.

24 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

ETICHETTA RIDOTTA

GIBRELIN TAB

REGOLATORE DELLA CRESCITA IN COMPRESSE
PER USO IN VIGNETI E FRUTTETI, SU ORTAGGI E COLTURE ORNAMENTALI

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Gibberellico (A_3) puro g 18,37
Coformulanti q.b a g 100
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico pari a g 0,9 di p.a. puro)

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche e istruzioni per l'uso
Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House Whittington Worcester WR5 2RQ (UK) – Tel +44 1905 361800
enquire@fine.eu / www.fine.eu

Distribuito da: L. GOBBI S.r.l. – Via B. Bosco, 57 – 16121 Genova Tel. +39 010 589145

Stabilimenti di produzione:
Amerilabs Technologies Inc – 2765 Niagara Lane North, Plymouth, MN 55447 (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12515 del 29/03/2005

CONTENUTO NETTO: g 49 (pari a 10 compresse da 4,9 grammi) Partita n. ……………del………

24 MAG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ________

17A04073

DECRETO 24 maggio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di clorsulfuron, sulla base del dossier CHLORSULFURON 75WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clorsulfuron;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva clorsulfuron decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Glean 75 DF, presentato dall'impresa DuPont de Nemours Italiana S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 31 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva clorsulfuron;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Chlorsulfuron 75WG, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 19131 in data 9 maggio 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa DuPont de Nemours Italiana S.r.l., titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 36 mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorsulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Glean 75 DF;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla data di presentazione dell'istanza;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorsulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa DuPont de Nemours Italiana S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 24 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva clorsulfuron ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHLORSULFURON 75WG di All. III fino al **31 dicembre 2019** ai sensi del decreto ministeriale del 31 dicembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/77/CE della Commissione del 01 luglio 2009.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	6738	GLEAN 75 PX	19/06/1986	DUPONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	**ATTENZIONE** H410; EUH401; P391- P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **orzo**. - Cambio nome da: **GLEAN 75 DF.**				
2.	10958	BALANCE	18/06/2001	DUPONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	**ATTENZIONE** H410; EUH401; P391- P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **orzo**.				

ALLEGATO

GLEAN® 75PX

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro ed orzo.
Granuli idrodisperdibili

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

GLEAN 75PX
COMPOSIZIONE
Clorsulfuron g 75
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391)
Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. 6738 del 19.06.1986 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 20 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- *Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].*
- *Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di10 metri dai corpi idrici superficiali oppure applicare una riduzione del 60% del ruscellamento.*
- *Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.*

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
GLEAN 75PX è un erbicida indicato per il diserbo selettivo del frumento tenero, duro e dell'orzo. GLEAN 75PX è efficace per il controllo di malerbe dicotiledoni e graminacee annuali.

Infestanti sensibili
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Anthemis arvensis* (falsa camomilla), *Bifora radians* (coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (borsa del pastore), *Centaurea cyanus* (fiordaliso), *Chenopodium album* (farinaccio comune), *Chrysanthemum segetum* (crisantemo campestre), *Cirsium arvense* (stoppione), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Galium aparine* (attaccamani), *Helianthus annuus* (girasole comune), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Papaver rhoeas* (papavero), *Poa annua* (poa), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum convolvulus* (convolvolo) *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Rumex* spp. (romice), *Sinapis arvensis (senape selvatica)*, *Sonchus oleraceus* (crespino comune), *Stellaria media* (stellaria), *Veronica* spp. (veronica), *Viola arvensis* (viola dei campi).
Infestanti mediamente sensibili
Lolium multiflorum (loglio italico), *Phalaris* spp. (falaride).

GLEAN 75PX è caratterizzato sia da una azione di contatto che da un'attività residuale derivante dall'assorbimento attraverso l'apparato radicale delle infestanti.
GLEAN 75PX, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono manifestarsi dopo una-tre settimane: condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono la rapidita' dell'azione erbicida.

DOSI D'IMPIEGO
GLEAN 75PX può essere usato su frumento tenero e duro in pre od in post-emergenza precoce della coltura e su orzo in post-emergenza precoce. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonari e le prime due foglie vere delle infestanti.
GLEAN 75PX si usa alla dose di 20 g/ha, da distribuire con 300-600 litri d'acqua destinando il volume di acqua piu' elevato ad applicazioni su terreno zolloso, non perfettamente lavorato o particolarmente secco.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GLEAN 75PX, alla dose necessaria, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a metà, mantenendo l'agitatore in movimento (eventuali erbicidi in miscela devono essere aggiunti successivamente): riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Il prodotto è considerato a basso-medio rischio di induzione di resistenza alle malerbe. Tuttavia allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Si raccomanda un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreno gelato o in presenza di brina.
- Non applicare il prodotto su vegetazione bagnata e se sono previste precipitazioni nelle successive 3 ore dall'applicazione.
-Non applicare Glean 75PX se l'escursione termica tra il giorno e la notte supera i 17 °C.
- In caso di necessità di **risemina** nei terreni già trattati, ricorrere **solo a frumento od orzo**; per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.

PROCEDURE DI PULIZIA DELLE ATTREZZATURE
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal
serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

RESTRIZIONI DI IMPIEGO
GLEAN 75PX puo'essere applicato una volta l'anno.
GLEAN 75PX è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi per cui alcune colture in rotazione al frumento possono essere danneggiate da tracce di prodotto che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
- frumento ed orzo in monosuccessione;
- soia, mais e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con GLEAN 75PX;
- le altre colture soltanto 20 mesi dopo l'applicazione di GLEAN 75PX.
%

In Italia centrale, meridionale e isole il GLEAN 75PX dovrà essere impiegato soltanto in caso di mono-successione di frumento ed orzo. In queste zone e' raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento od orzo su terreno trattato con GLEAN 75PX, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Per la procedura da seguire, rivolgersi alla Direzione Tecnica di Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola).

COMPATIBILITA'
GLEAN 75PX è risultato fisicamente compatibile con gli erbicidi autorizzati sul frumento e sull'orzo e puo' essere utilizzato in miscela con tali erbicidi per il controllo di malerbe non sensibili.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce. Su varietà di frumento di nuova introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
GLEAN 75PX in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 30 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 50 - 100 – 200

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24 MAG 2017

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GLEAN® 75PX

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro ed orzo.
Granuli idrodisperdibili

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

GLEAN 75PX
COMPOSIZIONE
Clorsulfuron g 75
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391)
Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione n. 6738 del 19.06.1986 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 20 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
- Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di10 metri dai corpi idrici superficiali oppure applicare una riduzione del 60% del ruscellamento.
- Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
GLEAN 75PX è un erbicida indicato per il diserbo selettivo del frumento tenero, duro e dell'orzo. GLEAN 75PX è efficace per il controllo di malerbe dicotiledoni e graminacee annuali.

Infestanti sensibili
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Anthemis arvensis* (falsa camomilla), *Bifora radians* (coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (borsa del pastore), *Centaurea cyanus* (fiordaliso), *Chenopodium album* (farinaccio comune), *Chrysanthemum segetum* (crisantemo campestre), *Cirsium arvense* (stoppione), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Galium aparine* (attaccamani), *Helianthus annuus* (girasole comune), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Papaver rhoeas* (papavero), *Poa annua* (poa), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum convolvulus* (convolvolo) *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Rumex* spp. (romice), *Sinapis arvensis (senape selvatica)*, *Sonchus oleraceus* (crespino comune), *Stellaria media* (stellaria), *Veronica* spp. (veronica), *Viola arvensis* (viola dei campi).
Infestanti mediamente sensibili
Lolium multiflorum (loglio italico), *Phalaris* spp. (falaride).

GLEAN 75PX è caratterizzato sia da una azione di contatto che da un'attività residuale derivante dall'assorbimento attraverso l'apparato radicale delle infestanti.
GLEAN 75PX, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono manifestarsi dopo una-tre settimane: condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono la rapidita' dell'azione erbicida.

DOSI D'IMPIEGO
GLEAN 75PX può essere usato su frumento tenero e duro in pre od in post-emergenza precoce della coltura e su orzo in post-emergenza precoce. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonari e le prime due foglie vere delle infestanti.
GLEAN 75PX si usa alla dose di 20 g/ha, da distribuire con 300-600 litri d'acqua destinando il volume di acqua piu' elevato ad applicazioni su terreno zolloso, non perfettamente lavorato o particolarmente secco.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GLEAN 75PX, alla dose necessaria, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a metà, mantenendo l'agitatore in movimento (eventuali erbicidi in miscela devono essere aggiunti successivamente): riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Il prodotto è considerato a basso-medio rischio di induzione di resistenza alle malerbe. Tuttavia allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Si raccomanda un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreno gelato o in presenza di brina.
- Non applicare il prodotto su vegetazione bagnata e se sono previste precipitazioni nelle successive 3 ore dall'applicazione.
-Non applicare Glean 75PX se l'escursione termica tra il giorno e la notte supera i 17 °C.
- In caso di necessità di **risemina** nei terreni già trattati, ricorrere **solo a frumento od orzo**; per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.

PROCEDURE DI PULIZIA DELLE ATTREZZATURE
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal
serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
c) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
d) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
d) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
e) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
f) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

RESTRIZIONI DI IMPIEGO
GLEAN 75PX puo'essere applicato una volta l'anno.
GLEAN 75PX è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi per cui alcune colture in rotazione al frumento possono essere danneggiate da tracce di prodotto che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
- frumento ed orzo in monosuccessione;
- soia, mais e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con GLEAN 75PX;
- le altre colture soltanto 20 mesi dopo l'applicazione di GLEAN 75PX.
%

in Italia centrale, meridionale e isole il GLEAN 75PX dovrà essere impiegato soltanto in caso di mono-successione di frumento ed orzo. In queste zone e' raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento od orzo su terreno trattato con GLEAN 75PX, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Per la procedura da seguire, rivolgersi alla Direzione Tecnica di Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola).

COMPATIBILITA'
GLEAN 75PX è risultato fisicamente compatibile con gli erbicidi autorizzati sul frumento e sull'orzo e puo' essere utilizzato in miscela con tali erbicidi per il controllo di malerbe non sensibili.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce. Su varietà di frumento di nuova introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
GLEAN 75PX in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 30 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 50 - 100 – 200

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24 MAG 2017

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GLEAN® 75PX

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro ed orzo
Granuli idrodisperdibili

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

GLEAN 75PX
COMPOSIZIONE
Clorsulfuron puro 75 g
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391)
Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

Registrazione N. 6738 del 19.06.1986 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 20 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 50 - 100

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24 MAG 2017

BALANCE®

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro ed orzo.
Granuli idrodisperdibili

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

BALANCE
COMPOSIZIONE
Clorsulfuron g 75
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391)
Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Distribuito da
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21, Milano
Registrazione n. 10958 del 18.06.2001 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 20 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
- Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di10 metri dai corpi idrici superficiali oppure applicare una riduzione del 60% del ruscellamento.
- Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
BALANCE è un erbicida indicato per il diserbo selettivo del frumento tenero, duro e dell'orzo. BALANCE è efficace per il controllo di malerbe dicotiledoni e graminacee annuali.

Infestanti sensibili
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Anthemis arvensis* (falsa camomilla), *Bifora radians* (coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (borsa del pastore), *Centaurea cyanus* (fiordaliso), *Chenopodium album* (farinaccio comune), *Chrysanthemum segetum* (crisantemo campestre), *Cirsium arvense* (stoppione), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Galium aparine* (attaccamani), *Helianthus annuus* (girasole comune), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Papaver rhoeas* (papavero), *Poa annua* (poa), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum convolvulus* (convolvolo) *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Rumex* spp. (romice), *Sinapis arvensis (senape selvatica)*, *Sonchus oleraceus* (crespino comune), *Stellaria media* (stellaria), *Veronica* spp. (veronica), *Viola arvensis* (viola dei campi).
Infestanti mediamente sensibili
Lolium multiflorum (loglio italico), *Phalaris* spp. (falaride).

BALANCE è caratterizzato sia da una azione di contatto che da un'attività residuale derivante dall'assorbimento attraverso l'apparato radicale delle infestanti.
BALANCE, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono manifestarsi dopo una-tre settimane: condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono la rapidita' dell'azione erbicida.

DOSI D'IMPIEGO
BALANCE può essere usato su frumento tenero e duro in pre od in post-emergenza precoce della coltura e su orzo in post-emergenza precoce. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonari e le prime due foglie vere delle infestanti.
BALANCE si usa alla dose di 20 g/ha, da distribuire con 300-600 litri d'acqua destinando il volume di acqua piu' elevato ad applicazioni su terreno zolloso, non perfettamente lavorato o particolarmente secco.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
BALANCE, alla dose necessaria, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a metà, mantenendo l'agitatore in movimento (eventuali erbicidi in miscela devono essere aggiunti successivamente): riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Il prodotto è considerato a basso-medio rischio di induzione di resistenza alle malerbe. Tuttavia allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Si raccomanda un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreno gelato o in presenza di brina.
- Non applicare il prodotto su vegetazione bagnata e se sono previste precipitazioni nelle successive 3 ore dall'applicazione.
-Non applicare BALANCE se l'escursione termica tra il giorno e la notte supera i 17 °C.
- In caso di necessità di **risemina** nei terreni già trattati, ricorrere **solo a frumento od orzo**; per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.

PROCEDURE DI PULIZIA DELLE ATTREZZATURE
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal
serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

RESTRIZIONI DI IMPIEGO
BALANCE puo'essere applicato una volta l'anno.
BALANCE è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi per cui alcune colture in rotazione al frumento possono essere danneggiate da tracce di prodotto che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
- frumento ed orzo in monosuccessione;
- soia, mais e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con BALANCE;
- le altre colture soltanto 20 mesi dopo l'applicazione di BALANCE.

%

in Italia centrale, meridionale e isole il BALANCE dovrà essere impiegato soltanto in caso di mono-successione di frumento ed orzo. In queste zone e' raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento od orzo su terreno trattato con BALANCE, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Per la procedura da seguire, rivolgersi alla Direzione Tecnica di Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola).

COMPATIBILITA'
BALANCE è risultato fisicamente compatibile con gli erbicidi autorizzati sul frumento e sull'orzo e puo' essere utilizzato in miscela con tali erbicidi per il controllo di malerbe non sensibili.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce. Su varietà di frumento di nuova introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
BALANCE in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 30 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 50 - 100 – 200

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24 MAG 2017

FC

FOGLIO ILLUSTRATIVO

BALANCE®

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro ed orzo.
Granuli idrodisperdibili

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

BALANCE
COMPOSIZIONE
Clorsulfuron g 75
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391)
Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Distribuito da
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21, Milano
Registrazione n. 10958 del 18.06.2001 del Ministero della Sanità
Contenuto netto g 20 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
- Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di10 metri dai corpi idrici superficiali oppure applicare una riduzione del 60% del ruscellamento.
- Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
BALANCE è un erbicida indicato per il diserbo selettivo del frumento tenero, duro e dell'orzo. BALANCE è efficace per il controllo di malerbe dicotiledoni e graminacee annuali.

Infestanti sensibili
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Anthemis arvensis* (falsa camomilla), *Bifora radians* (coriandolo fetido), *Capsella bursa pastoris* (borsa del pastore), *Centaurea cyanus* (fiordaliso), *Chenopodium album* (farinaccio comune), *Chrysanthemum segetum* (crisantemo campestre), *Cirsium arvense* (stoppione), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Galium aparine* (attaccamani), *Helianthus annuus* (girasole comune), *Lamium* spp. (falsa ortica), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Papaver rhoeas* (papavero), *Poa annua* (poa), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum convolvulus* (convolvolo) *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Rumex* spp. (romice), *Sinapis arvensis (senape selvatica)*, *Sonchus oleraceus* (crespino comune), *Stellaria media* (stellaria), *Veronica* spp. (veronica), *Viola arvensis* (viola dei campi).
Infestanti mediamente sensibili
Lolium multiflorum (loglio italico), *Phalaris* spp. (falaride).

BALANCE è caratterizzato sia da una azione di contatto che da un'attività residuale derivante dall'assorbimento attraverso l'apparato radicale delle infestanti.
BALANCE, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono manifestarsi dopo una-tre settimane: condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono la rapidita' dell'azione erbicida.

DOSI D'IMPIEGO
BALANCE può essere usato su frumento tenero e duro in pre od in post-emergenza precoce della coltura e su orzo in post-emergenza precoce. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonari e le prime due foglie vere delle infestanti.
BALANCE si usa alla dose di 20 g/ha, da distribuire con 300-600 litri d'acqua destinando il volume di acqua piu' elevato ad applicazioni su terreno zolloso, non perfettamente lavorato o particolarmente secco.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
BALANCE, alla dose necessaria, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa a metà, mantenendo l'agitatore in movimento (eventuali erbicidi in miscela devono essere aggiunti successivamente): riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Il prodotto è considerato a basso-medio rischio di induzione di resistenza alle malerbe. Tuttavia allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Si raccomanda un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere.
- Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreno gelato o in presenza di brina.
- Non applicare il prodotto su vegetazione bagnata e se sono previste precipitazioni nelle successive 3 ore dall'applicazione.
-Non applicare BALANCE se l'escursione termica tra il giorno e la notte supera i 17 °C.
- In caso di necessità di **risemina** nei terreni già trattati, ricorrere **solo a frumento od orzo**; per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.

PROCEDURE DI PULIZIA DELLE ATTREZZATURE
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal
serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
c) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
d) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
d) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
e) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
f) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

RESTRIZIONI DI IMPIEGO
BALANCE puo'essere applicato una volta l'anno.
BALANCE è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi per cui alcune colture in rotazione al frumento possono essere danneggiate da tracce di prodotto che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
- frumento ed orzo in monosuccessione;
- soia, mais e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con BALANCE;
- le altre colture soltanto 20 mesi dopo l'applicazione di BALANCE.

%

In Italia centrale, meridionale e isole il BALANCE dovrà essere impiegato soltanto in caso di mono-successione di frumento ed orzo. In queste zone e' raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento od orzo su terreno trattato con BALANCE, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Per la procedura da seguire, rivolgersi alla Direzione Tecnica di Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola).

COMPATIBILITA'
BALANCE è risultato fisicamente compatibile con gli erbicidi autorizzati sul frumento e sull'orzo e puo' essere utilizzato in miscela con tali erbicidi per il controllo di malerbe non sensibili.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce. Su varietà di frumento di nuova introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
BALANCE in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.

INTERVALLO DI SICUREZZA : 30 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 50 - 100 – 200

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24 MAG 2017

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

BALANCE®

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro ed orzo
Granuli idrodisperdibili

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

BALANCE
COMPOSIZIONE
Clorsulfuron puro 75 g
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391)
Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Distribuito da
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21, Milano

Registrazione N. 10958 del 18.06.2001 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 20 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 50 - 100

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24 MAG 2017

17A04074

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2017.

Modifiche al decreto 13 dicembre 2016, recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2016, recante: «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017»;

Viste le note protocollo n. 3116 del 7 aprile 2017 dell'Autorità portuale di Messina, e protocollo n. 2768 del 28 febbraio 2017 dell'Autorità portuale di Gioia Tauro;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2016, per le oggettive e rilevanti criticità di carattere strutturale, amministrativo ed operativo che aggravano sensibilmente i tempi di percorrenza dello stretto di Messina, che condizionano l'andamento dei flussi di traffico nella regione Sicilia determinando effetti negativi, in particolar modo nei confronti dell'attività di autotrasporto, riducendo i tempi della velocità commerciale nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2016 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1899

17A04076

DECRETO 19 maggio 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 11 gennaio 2017, n. 1;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2017/Area III^ Ter, in data 8 maggio 2017, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 31 marzo 2017, n. 17472;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 2017 al 31 agosto 2017 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;

f) veicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 2016;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Comune di Ustica è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 maggio 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2093

17A04077

DECRETO 19 maggio 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta municipale di Favignana in data 23 febbraio 2017, n. 25, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 0025858 in data 7 aprile 2017, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 31 marzo 2017, n. 17465;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° agosto 2017 al 15 settembre 2017 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI e del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;

e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;

g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;

k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;

l) autoambulanze e carri funebri;

m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga

Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 maggio 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2110

17A04078

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Millefiori onlus società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Millefiori onlus Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 96.291,00, si riscontra una massa debitoria di € 126.797,00 ed un patrimonio netto negativo di € 45.778,00;

Considerato che in data 21 ottobre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Millefiori onlus Società cooperativa sociale», con sede in Cuneo, (codice fiscale 03466670043) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1986 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A04030

DECRETO 18 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terra di Lavoro società cooperativa», in Casapulla e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Terra di Lavoro società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 5 luglio 2016, allegata alla revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 8.597,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 14.647,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 44.699,00;

Considerato che in data 16 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Visto che il legale rappresentante ha inviato a questa Amministrazione, in data 20 marzo 2017, la propria rinuncia ad ogni controdeduzione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Terra di Lavoro società cooperativa», con sede in Casapulla (CE) (codice fiscale 00400220612) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco, nato a Saronno (VA) il 20 novembre 1974 (c.f. FSCMHL74S20I441D) e domiciliato in Benevento, via Port'Arsa n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A04031

DECRETO 25 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «VI. Dieci Trevigiana - società cooperativa a responsabilità limitata», in Villorba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «VI. Dieci Trevigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 43.838,00, si riscontra una massa debitoria di € 81.101,00 ed un patrimonio netto negativo di € 37.263,00;

Considerato che in data 28 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «VI. Dieci Trevigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villorba (TV), (codice fiscale 02304750264) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Melotti nato a Trecenta (RO) il 28 settembre 1975 (codice fiscale MLT MTT 75P28 L359W) ed ivi domiciliato in via Adolfo Azzi n. 234.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 maggio 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A04032

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Tamata Società cooperativa sociale», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Tamata società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto la cooperativa non ha provveduto a depositare, presso il registro delle imprese competente, i bilanci di esercizio per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 17 marzo 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tamata società cooperativa sociale» con sede in Vittorio Veneto (TV) (codice fiscale 04420010268), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Liuzzi, nata a Gioia del Colle (BA) il 31 gennaio 1966 (codice fiscale LZZCHR66A71E038O), domiciliata in Padova, Via Bertacchi n 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A04039

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Paradiso società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non è stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Paradiso società cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 04289671218), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. D'Amato Gregorio Pietro, nato a Pavia il 26 febbraio 1964 (codice fiscale DMTGGR64B-26G388R), domiciliato in Salerno, via Arce n. 110.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A04033

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Kappa Service Società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti che hanno confermato l'assenza della natura mutualistica, in quanto svolge la propria attività avvalendosi esclusivamente di lavoratori non soci;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Kappa Service società cooperativa» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06115280965), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Sammarco, nato a Manduria (TA) il 20 febbraio 1982 (codice fiscale SMMSFN-82B20E882Q), domiciliato in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 26.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A04040

DECRETO 8 giugno 2017.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario delle società Tecnis S.p.A., Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, Tiburtina S.c. a r.l., San Marco S.c. a r.l..

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013 - «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista l'istanza depositata in data 26 maggio 2017, come integrata con nota pervenuta in data 29 maggio 2017, sottoscritta dai legali prof. avv. Valerio Di Gravio e avv. Andrea Musumeci e dal dott. Luca Egidi, amministratore unico della Tecnis s.p.a., dall'ing. Danilo La Piana amministratore unico della Tiburtina scarl e della San Marco scarl e liquidatore di Uniter, con la quale è richiesta l'ammissione alla Procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto, nell'interesse delle seguenti società :

Tecnis s.p.a. con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), C.F. e P.Iva 02766640870, in persona dell'amministratore unico, dott. Luca Egidi, autorizzato alla presentazione dell'istanza con delibera assembleare e determina del 19 maggio 2017;

Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), C.F. e P.iva 04074130875, in persona del liquidatore, ing. Danilo La Piana, autorizzato alla presentazione dell'istanza con delibera assembleare del 22 maggio 2017;

Tiburtina S.c. a r.l., con sede legale in Santa Venerina (CT), P.Iva 04606060871, in persona dell'amministratore unico, ing. Danilo La Piana, autorizzato alla presentazione dell'istanza con delibera assembleare del 19 maggio 2017;

San Marco S.c. a r.l., con sede legale in Santa Venerina (CT), P.Iva. 04606040873, in persona dell'amministratore unico, ing. Danilo La Piana, autorizzato alla presentazione dell'istanza con delibera assembleare del 19 maggio 2017;

Esaminata la predetta istanza ed i relativi allegati;

Rilevato che le ricorrenti costituiscono un gruppo di imprese in conformità alle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 270/99 e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 347/03, atteso che la Tecnis s.p.a. controlla direttamente, Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, Tiburtina S.c. a r.l. e San Marco S.c. a r.l.;

Rilevato, altresì, che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 347/03 ai fini dell'ammissione delle predette società, atteso che, sulla base di quanto riportato in istanza e desumibile dalla documentazione allegata, le società ricorrenti presentano un numero di dipendenti ed un indebitamento complessivo superiori alle soglie minime di legge, e precisamente: un numero di dipendenti medio mensile, nell'ultimo anno, pari ad oltre n. 592 unità, compresi gli occupati della filiale tunisina della Tecnis e debiti complessivi, al netto dell'indebitamento infragruppo, per euro 356.076.000,00;

Rilevato che le società istanti versano in stato di insolvenza, non essendo in grado di far fronte alle obbligazioni a breve, come illustrato nell'istanza medesima dalla quale emerge, quanto alla Tecnis, la mancata corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti (due mensilità del 2016, un parte di marzo ed aprile 2017) nonché la circostanza che le attuali disponibilità (euro 3 milioni) anche unite alle prospettive di incasso a breve (euro 6,9 milioni) risultano insufficienti a consentire la ripartenza dei cantieri ed il pagamento di alcune spese impellenti, il cui fabbisogno è stimato nell'ordine di € 44,3 milioni; quanto alle altre società Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, Tiburtina S.c. a r.l. e San Marco S.c. a r.l. la assenza di qualsiasi diponibilità finanziaria nonché il mancato pagamento delle retribuzioni degli ultimi mesi (marzo, aprile e maggio 2017);

Vista la propria direttiva emanata in data 28 luglio 2016, registrata dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2016 al n. 2201, disciplinante i procedimenti di nomina dei commissari straordinari, dei commissari giudiziali e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuta l'opportunità di nominare il prof. avv. Saverio Ruperto, scelto nell'ambito della rosa dei soggetti individuati dalla commissione di esperti, nominata con decreto ministeriale 7 novembre 2016;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal prof. avv. Saverio Ruperto ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Decreta:

Art. 1.

Le società Tecnis s.p.a. , Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, Tiburtina S.c. a r.l. , San Marco S.c. a r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il prof. avv. Saverio Ruperto, nato a Roma, il 10 settembre 1962.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Catania, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A04117

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Suliqua», approvato con procedura centralizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 1023/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 febbraio 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 13 - 15 marzo 2017;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 14 aprile 2017 (protocollo MGR/39077/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Suliqua» (insulina glargine/lixisenatide);

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

SULIQUA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

SULIQUA

Codice ATC - Principio Attivo: A10AE54 - insulina glargine/lixisenatide.

Titolare: SANOFI-AVENTIS GROUPE.

Cod. Procedura EMEA/H/C/4243.

GUUE 24 febbraio 2017.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Suliqua» è indicato in associazione a metformina per il trattamento degli adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico quando questo non sia ottenuto con metformina da sola o in associazione con altri ipoglicemizzanti orali o con insulina basale (vedere il paragrafo 4.4 e 5.1 per i dati disponibili sulle diverse associazioni).

Modo di somministrazione

«Suliqua» è disponibile in due penne, che consentono diverse opzioni di dosaggio, cioè rispettivamente penna «Suliqua» (10-40), penna «Suliqua» (30-60). La differenziazione tra i dosaggi delle penne è data dall'intervallo di dose della penna.

La penna preriempita «Suliqua» 100 unità/mL + 50 microgrammi/mL eroga dosi unitarie da 10-40 unità di insulina glargine in associazione con 5-20 mg di lixisenatide (penna Suliqua (10-40)).

La penna preriempita «Suliqua» 100 unità/mL + 33 microgrammi/mL eroga dosi unitarie da 30-60 unità di insulina glargine in associazione con 10-20 mg di lixisenatide (penna «Suliqua» (30- 60)).

Per evitare errori terapeutici, accertarsi di indicare sulla prescrizione la corretta concentrazione di «Suliqua» e il numero di dosi unitarie (vedere paragrafo 4.4).

«Suliqua» deve essere iniettato per via sottocutanea nell'addome, nel deltoide, o nella coscia.

Occorre effettuare una rotazione dei siti di iniezione nella stessa zona (addome, deltoide, o coscia) tra un'iniezione e la successiva, per ridurre il rischio di lipodistrofia (vedere paragrafo 4.8).

I pazienti devono essere istruiti a usare sempre un ago nuovo. Il riutilizzo di aghi per la penna di insulina aumenta il rischio di aghi bloccati, questo può causare un sotto o sovradosaggio. Nel caso di aghi bloccati, i pazienti devono seguire le istruzioni descritte nelle Istruzioni per l'Uso che accompagnano il foglio illustrativo (vedere paragrafo 6.6).

«Suliqua» non deve essere prelevato con una siringa dalla cartuccia della penna preriempita per evitare errori di dosaggio e il possibile sovradosaggio (vedere paragrafo 4.4).

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1157/001 AIC: 045254012/E In base 32: 1C51CW;

100 u/ml / 50 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml - 3 penne preriempite;

EU/1/16/1157/002 AIC: 045254024/E In base 32: 1C51D8;

100 u/ml / 50 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml - 5 penne pre-riempite;

EU/1/16/1157/003 AIC: 045254036/E In base 32: 1C51DN;

100 u/ml / 33 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml - 3 penne pre-riempite;

EU/1/16/1157/004 AIC: 045254048/E In base 32: 1C51F0;

100 u/ml / 33 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml - 5 penne pre-riempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (Periodic Safety Update Reports, PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro i 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (Risk Management Plan, RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di «Suliqua» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio deve concordare con le autorità competenti locali il contenuto e il formato dei materiali educazionali di «Suliqua», inclusi la comunicazione ai media, la modalità di distribuzione, e ogni altro aspetto del programma.

I materiali educazionali hanno lo scopo di favorire una maggiore conoscenza riguardo la disponibilità delle due opzioni di dosaggio del prodotto e di minimizzare il rischio di errori terapeutici incluso lo scambio tra le differenti opzioni di dosaggio del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ciascuno stato membro in cui «Suliqua» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari che potrebbero prescrivere, dispensare, e i pazienti, ai quali sia prescritto «Suliqua», abbiano accesso a/siano provvisti del seguente materiale educazionale:

Guida per l'operatore sanitario;

Guida per il paziente.

La Guida per l'operatore sanitario deve contenere i seguenti elementi chiave:

Fornire ai pazienti la Guida per il paziente prima di prescrivere o dispensare «Suliqua».

Assicurarsi che i pazienti e chi si prende cura di loro, siano adeguatamente informati su come utilizzare insulina glargine/lixisenatide.

«Suliqua» è disponibile in penna preriempita e deve essere usato solo con questo dispositivo; gli operatori sanitari non devono mai utilizzare una siringa per prelevare insulina glargine/lixisenatide da una penna preriempita perché ciò potrebbe causare errori di dosaggio e gravi danni.

«Suliqua» è disponibile in due penne preriempite contenenti differenti opzioni di dosaggio di lixisenatide, e intervalli differenti di dosaggio:

o Entrambe le penne preriempite contengono insulina glargine con una concentrazione di 100 unità/mL;

o Penna «Suliqua» 10-40 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 10 e 40 dosi unitarie di «Suliqua» (concentrazione: insulina glargine 100 unità/mL e lixisenatide 50 mg/mL; intervallo di dose: da 10 a 40 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 5 a 20 *mg)*;

o Penna «Suliqua» 30-60 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 30 e 60 dosi unitarie di «Suliqua» (concentrazione: insulina glargine 100 unità/mL e lixisenatide 33 mg/mL; intervallo di dose: da 30 a 60 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 10 a 20 *mg)*.

La prescrizione deve indicare l'intervallo di dose e l'opzione di dosaggio della penna preriempita di «Suliqua» e il numero di dosi unitarie da somministrare.

Il farmacista deve eventualmente chiarire con il medico prescrittore ogni prescrizione incompleta.

Spiegare al paziente i seguenti punti: o Si stanno prescrivendo un numero di dosi unitarie che corrispondono a un certo numero di unità di insulina più una quantità fissa di lixisenatide. o Per «Suliqua», una dose unitaria contiene sempre 1 unità di insulina, indipendentemente da quale penna preriempita di «Suliqua» si sta utilizzando (penna 10-40 o penna 30-60) o Il contatore della dose sulla penna mostra il numero di dosi unitarie da iniettare.

Se al paziente viene sostituita la penna preriempita in uso con l'altra di differente dosaggio, evidenziare le differenze nel design dei due dispositivi (focalizzarsi sul diverso colore, avvertimenti riportati sulla confezione/etichette e altre indicazioni di sicurezza come elementi tattili sulla penna preriempita).

Anticipare le domande che il paziente potrebbe fare riguardo alla disglicemia e alle reazioni avverse potenziali.

Si chiede ai farmacisti di verificare che il paziente e chi se ne prende cura siano in grado di leggere le opzioni di dosaggio di Suliqua, l'intervallo delle dosi della penna preriempita e il contatore della dose della penna preriempita prima di dispensare l'insulina glargine/lixisenatide. I farmacisti devono anche accertarsi che i pazienti siano stati addestrati sull'uso della penna.

Pazienti non vedenti o ipovedenti devono essere istruiti ad avere sempre assistenza da altre persone che godono di buona vista e sono state addestrate all'utilizzo della penna insulina glargine/lixisenatide.

Avvisare i pazienti di monitorare attentamente la loro glicemia quando iniziano il trattamento con insulina glargine/lixisenatide che contiene insulina glargine e una sostanza attiva non insulinica (lixisenatide).

Un promemoria sulla necessità di segnalare tutti gli errori terapeutici con «Suliqua» farà parte della Guida per l'operatore sanitario.

La Guida per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave:

Legga attentamente le istruzioni contenute nel foglio illustrativo prima di usare «Suliqua».

«Suliqua» è fornito in penna preriempita e deve essere utilizzato solo con questo dispositivo: pazienti, chi se ne prende cura e operatori sanitari non devono mai utilizzare una siringa per prelevare l'insulina glargine/lixisenatide dalla penna preriempita perchè ciò potrebbe causare errori di dosaggio e gravi danni.

«Suliqua» è disponibile in due penne preriempite contenenti due diverse opzioni di dosaggio di lixisenatide, e intervalli diversi di dosaggio:

o Entrambe le penne preriempite contengono insulina glargine con una concentrazione di 100 unità/mL;

o Penna Suliqua 10-40 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 10 e 40 dosi unitarie di Suliqua (concentrazione: insulina glargine 100 unità/mL e lixisenatide 50 mg/mL; intervallo di dose: da 10 a 40 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 5 a 20 *mg)*;

o Penna Suliqua 30-60 fornisce dosi giornaliere da somministrare tra 30 e 60 dosi unitarie di Suliqua (concentrazione: insulina glargine 100 unità/mL e lixisenatide 33 mg/mL; intervallo di dose: da 30 a 60 unità di insulina glargine in associazione con lixisenatide da 10 a 20mg).

La prescrizione deve indicare quale tipo di penna preriempita è necessaria (penna «Suliqua» 10-40 o penna 30-60) e il numero di dosi unitarie che devono essere iniettate.

Il farmacista deve chiarire con il medico prescrittore ogni prescrizione incompleta.

Una dose unitaria contiene 1 unità di insulina glargine più una dose fissa di lixisenatide. Prima dell'impiego di insulina glargine/lixisenatide, deve essere chiaro quante dosi unitarie sono necessarie. Il medico darà questa informazione.

Per «Suliqua», una dose unitaria contiene sempre una unità di insulina, indipendentemente dalla penna preriempita di «Suliqua» utilizzata (penna 10-40 o penna 30-60).

Il medico le spiegherà il design e le caratteristiche della penna «Suliqua», incluso come il contatore della dose della penna preriempita mostra il numero delle dosi unitarie da iniettare.

Durante il passaggio a questo tipo di associazione di farmaci e nelle settimane successive al passaggio la glicemia deve essere monitorata più frequentemente.

Se ha domande relative al trattamento si rivolga al medico.

Un promemoria sulla necessità di segnalare tutti gli errori terapeutici con «Suliqua» sarà parte della Guida per il paziente.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – endocrinologo, internista, geriatra (RRL).

17A04038

DETERMINA 5 giugno 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xadago», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1053/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Zambon S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Xadago;

Vista la domanda con la quale la società Zambon S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XADAGO è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alluminio) - 30 compresse - A.I.C. n. 043906039/E (in base 10) 19VWZR (in base 32).

classe di rimborsabilità: «A».

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 87,75.

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 144,82.

confezione: 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alluminio) - 30 compresse - A.I.C. n. 043906080/E (in base 10) 19VX10 (in base 32).

classe di rimborsabilità: «A».

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 87,75

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 144,82.

Indicazioni terapeutiche: Xadago è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson idiopatica come terapia aggiuntiva a una dose stabile di levodopa (L-dopa) in monoterapia o in associazione ad altri medicinali per la malattia di Parkinson in pazienti fluttuanti in fase da intermedia ad avanzata.

Validità del contratto: 12 mesi.

Pay back alle regioni, da applicare sul fatturato ex factory, per 12 mesi, a partire da marzo 2017, a fronte di provvedimento AIFA, come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory: euro 6Mln/anno, a partire dal mese di marzo 2017. In caso di superamento della soglia ex factory di euro 6 Mln/anno di fatturato, al netto del pay back di cui sopra, la ditta è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso procedura di payback. Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e dell'1,83% effettivamente versati al momento della verifica dello sfondamento) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* do-

vrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle Note Aifa.

Per il periodo precedente, ovvero dal mese di marzo 2016 al mese di febbraio 2017, si applica il tetto di spesa di euro 2,5 Mln, così come previsto dal precedente accordo, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) cartaceo su prescrizione riservata ai medici specialisti dei centri di neurologia di aziende sanitarie (fatto salvo specifica determinazione regionale).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xadago» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04037

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 31 maggio 2017.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti. (Delibera n. 1/DEL/2017).

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

nell'Adunanza del 31 maggio 2017;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e le successive modifiche;

Visto il regolamento (n. 1/2012) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 30 luglio 2012;

Visto il regolamento (n. 1/2010) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il relatore Presidente di Sezione Fabio Viola;

Ritenuto di dover provvedere alla revisione e all'aggiornamento del vigente regolamento relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 4 novembre 2010, al fine di adeguarlo, tenendo altresì conto del nuovo assetto organizzativo e funzionale della Corte dei conti stessa, alle intervenute modifiche del quadro normativo in materia di procedimento amministrativo;

Delibera

il seguente regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza della Corte dei conti devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e delle fonti normative. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella allegata, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Se l'organo o l'ufficio competente ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

4. Il presente regolamento è diretto, per quanto riguarda il diritto di informazione degli interessati, agli uffici di supporto alle sezioni di controllo, alle segreterie delle Sezioni giurisdizionali e delle procure, agli uffici di controllo ed all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Corte dei conti abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Corte dei conti, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza può essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Corte dei conti, attraverso moduli e formulari pubblicati sul sito istituzionale e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è sostituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica si applica il disposto di cui all'art. 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento, mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, negli albi appositamente istituiti in tutte le sedi della Corte dei conti ovvero attraverso l'uso della telematica, previa adozione delle misure organizzative di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di venti giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, presso ciascuna delle sedi della Corte dei conti sono rese note, mediante affissione negli albi di cui al precedente art. 4, comma 2, ovvero attraverso l'uso della telematica, o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il temine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure concorsuali.

5. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi di regola comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera la Corte dei conti dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato l'organo competente al controllo medesimo ed i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando specifiche disposizioni prevedano che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, l'Amministrazione, ove intenda adottare una determinazione espressa, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio rifiuto o del silenzio assenso. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

7. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione di performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

8. Il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione. Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'ufficio.

9. Il responsabile individuato ai sensi del comma 8, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Presidente della Corte dei conti, tramite il Segretario generale, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dal regolamento.

10. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dal regolamento e quello effettivamente impiegato.

11. Ai sensi del comma 1 dell'art. 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

12. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove sia sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, la Corte dei conti può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri venti giorni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori informandone gli interessati.

3. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. Il Presidente della Corte dei conti individua, in via generale, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata alla presente deliberazione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8.

Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'organo o ufficio competente indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

3. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è il dirigente delegato.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sotto ordinato.

5. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unità organizzativa, riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.

6. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 della stessa legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 10.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi, individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, la Corte dei conti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 11.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti unitamente alla tabella allegata, recante le tipologie di procedimenti di propria competenza, redatta secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 35 del decreto legislativo n. 33/2013.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nella tabella allegata, iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso o a quelli in corso alla medesima data, qualora non siano ancora trascorsi i tempi massimi indicati per ciascuna tipologia. I tempi di conclusione previsti dal regolamento in data 4 novembre 2010 si applicano ai procedimenti in corso solo se più lunghi rispetto a quelli del presente regolamento per la stessa tipologia.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che abroga e sostituisce il precedente del 4 novembre 2010, entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'adunanza del 31 maggio 2017.

Il Presidente: AVOLI

Il relatore: VIOLA

Depositata in Segreteria in data 12 giugno 2017.

Il direttore della Segreteria: IORIO

ALLEGATO

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI I CUI TERMINI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO

Procedimento amministrativo	Unità organizzativa	Principale normativa di riferimento	Termine	Responsabile del procedimento	Titolare del potere sostitutivo
Assunzione dei neoreferendari (prima commissione)	Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza	legge n. 1345/1961; legge n. 15/2009, art.11;	60 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo[1])	Dirigente della segreteria del Consiglio di Presidenza	Magistrato Direttore della segreteria del Consiglio di Presidenza
Promozione a Primo Referendario e a Consigliere (prima commissione)	Id.	legge n. 117/1988; legge n. 15/2009, art.11;	60 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Promozione a Presidente di Sezione (prima commissione)	Id.	legge n. 1345/1961; legge n. 15/2009, art.11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Assegnazioni di funzioni a seguito di procedura concorsuale per trasferimento (prima commissione)	Id.	legge n. 117/1988; legge n. 15/2009, art.11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Conferimento a magistrati di incarichi extra-istituzionali a seguito di procedura concorsuale (seconda commissione)	Id.	DPR. n. 388/1995; legge n. 15/2009, art.11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Attivazione degli albi per la designazione di magistrati per far parte e/o presiedere commissioni di concorso e/o commissioni elettorali e per il conferimento di incarichi fungibili gratuiti o con compensi non superiori a 3.000 euro (seconda commissione)	Id.	DPR. n. 388/1995; legge n. 15/2009, art.11;	60 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.

[1] Per "atto definitivo" si intende l'atto sul quale il *plenum* ha già deliberato.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
Parere per il conferimento a magistrati di titoli onorifici in occasione del collocamento a riposo (seconda commissione)	Id.	R.D. n. 1364/1933, art.79; legge n. 15/2009, art. 11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Pareri per la nomina governativa di Consiglieri (seconda commissione)	Id.	R.D. n. 1214/1934, art.7; D.P.R. n.385/1977; D.L. n. 786/1981, art.13, convertito nella legge n. 51/1982; legge n. 658/1984, art. 7; D.P.R. n. 305/1988, art. 22; d.lgs. n. 125/2003, art. 2; legge n. 15/2009, art. 11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Parere per la nomina dei componenti delle Sezioni regionali di controllo (seconda commissione)	Id.	legge n. 131/2003, art. 7, comma 8 bis; legge n. 15/2009, art.11;	60 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Parere riguardante i congedi straordinari e aspettative a vario titolo per il personale di magistratura (seconda commissione)	Id.	D.P.R. n. 3/1957 artt. 37, 68 e 69; legge n. 27/1981, art.3; legge n. 425/1984, art.2; legge n. 537/1993, art. 3, comma 39; legge n. 724/1994, art.22; d.lgs n. 165/2001, artt.19 e 23 bis; legge n. 15/2009, art.11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Procedimento per incompatibilità ambientale (commissione T.I.A.)	Id.	R.D.lgs. n. 511/1946, art.2; legge n. 15/2009, art.11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	Unità organizzativa	Principale normativa di riferimento	Termine	Responsabile del procedimento	Titolare del potere sostitutivo
Riammissione in servizio (prima commissione)	Id.	DPR. n. 3/1957, art. 132; legge n. 15/2009, art.11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Dispensa dal servizio (prima commissione)	Id.	R.D. n. 1364/1933, art.58; legge n. 15/2009, art. 11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Pubblicazione semestrale degli incarichi extra-giudiziari autorizzati o conferiti ai magistrati nel semestre immediatamente precedente (seconda commissione)	Id.	d.lgs. n. 35/2006; legge n. 15/2009, art. 11;	90 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Rilascio di copie di atti contenuti nel fascicolo personale (prima commissione)	Id.	DPR. n. 3/1957; legge n. 15/2009, art.11;	60 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.
Rilascio di copie di verbali e atti non pubblici (prima e seconda commissione e commissione T.I.A.)	Id.	legge n. 15/2009, art.11; Regolamento interno del Consiglio di presidenza n. 25/2012, art.21;	60 gg. (il termine decorre dalla data in cui perviene l'atto definitivo)	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
Determinazione e rideterminazione del trattamento economico del personale di magistratura	Servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati	R.D. n. 1214/1934; DPR. n. 3/1957; legge n.97/1979; legge n. 27/1981; legge n.13/1991; legge n. 448/1998; legge n. 186/1982; legge n. 425/1984; legge n. 117/1988; d.lgs. 165/2001; legge n. 265/1991; legge n. 537/1993, art. 3; legge n. 388/2000, art.50; legge n. 303/1998 art.5; legge n. 131/2003, art. 7; d.l. n. 354/2003, convertito nella legge n. 45/2004; legge n. 1/1939 e s.m.i. art. 22; DPCM adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura;		Dirigente del Servizio trattamento economico e di quiescenza dei magistrati	Vice Segretario generale art. 11 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1/DEL/2010)
a) Richiesta di emanazione del decreto di attribuzione stipendiale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di determinazione del trattamento economico spettante, in caso di nomina (Presidente - Presidente aggiunto - Procuratore generale - Procuratore generale aggiunto - Presidente di Sezione - Consigliere di nomina governativa - Consigliere di nomina regionale - Componenti del C.d.P. eletti dai Presidenti dei due rami del Parlamento).	Id.	Id.	30 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
b) Richiesta di emanazione del decreto di attribuzione stipendiale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di determinazione del trattamento economico spettante, in caso di nomina (Referendario).	Id.	Id.	30 gg.	Id.	Id.
c) Richiesta di emanazione del decreto di attribuzione stipendiale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di determinazione del trattamento economico spettante, in caso di promozione (Primo Referendario - Consigliere).	Id.	Id.	30 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
d) Richiesta di emanazione del decreto di attribuzione stipendiale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di determinazione del trattamento economico spettante, in caso di attribuzione del trattamento economico di Presidente di Sezione (Consigliere TEPS)	Id	Id	30 gg.	Id	Id
e) Richiesta di emanazione del decreto di attribuzione stipendiale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di determinazione del trattamento economico spettante, in caso di attribuzione indennità di seconda lingua (assegnazione sedi di Trento e Bolzano).	Id.	Id.	30 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
f) Attribuzione stipendiale, in caso di progressione economica biennale o di scatto anticipato per nascita figlio mediante emanazione del Foglio d'Ordine, vistato dalla D.G. Programmazione e Bilancio della Corte dei conti	Id.	Id.	30 gg.	Id.	Id.
g) Riduzione stipendiale, in caso di superamento del limite retributivo ex art. 23ter del D.L. 201/2011 e s.m.i. mediante emanazione del Foglio d'Ordine/RID, vistato dalla D.G. Programmazione e Bilancio della Corte dei conti	Id.	Id.	30 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	Unità organizzativa	Principale normativa di riferimento	Termine	Responsabile del procedimento	Titolare del potere sostitutivo
h) Richiesta di emanazione del decreto di ricostruzione di carriera da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di determinazione di arretrati/conguagli, in caso di sentenza	Id.	Id.	30 gg.	Id.	Id.
Stipula convenzioni con i Consigli regionali	Id.	Art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131;	30 gg.	Id.	Id.
Autorizzazione e liquidazione indennità di diretta collaborazione del Presidente	Id.	legge n. 734/1973; d.lgs. 165/2001, art. 4, comma 1, art 14, comma 2 e art. 15, comma 5; legge n. 20/1994, art. 4; legge n. 15/2009,	30 gg.	Id.	Id.
Liquidazione spese legali per liti e arbitrati	Id.	Sentenza; note quantificazione compenso Avvocatura	30 gg.	Id.	Id.
Liquidazione stipendio mensile e adeguamento della retribuzione mediante aggiornamento del Sistema informativo NoiPa	Id.	DPCM e altri atti (decreti, F.O.) di natura economica, registrati dalla DG Programmazione e Bilancio; disposizioni	30 gg.	Id.	Id.
Applicazione massimale contributivo e attivazione procedura presso INPS per l'aggiornamento della posizione previdenziale individuale ai fini pensionistici.	Id.	Legge n. 335/1995, art. 2, comma 18; Circolare SG – C3, n. 3732/2014;	30 gg.	Id.	Id.
Liquidazione arretrati/conguagli ed eventuali interessi legali, in caso di sentenza	Id.	DPCM di ricostruzione di carriera; DM n. 352/98; circolare del Ministero del	90 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
Procedimento di recupero di somme non dovute in applicazione del DPCM inerente assenza con trattamento economico ridotto. Comunicazione all'interessato ai sensi dell'art.7 della Legge 241/1990 e aggiornamento del Sistema informativo NoiPa	Id.	DPCM assenza con trattamento economico ridotto;	30 gg.	Id.	Id.
Liquidazione accessori - gettoni di presenza per la partecipazione alle adunanze ed alle commissioni del Consiglio di Presidenza	Id.	Regolamento del CdP n. 78 /2011;	30 gg.	Id.	Id.
Liquidazione accessori - Liquidazione indennità continuativa di missione	Id.	legge n. 1039/1950, ; legge n. 27/1981, art.6 ;	30 gg.	Id.	Id.
Ritenute extraerariali- Gestione istruttoria delegazione obbligatoria - Prestito pluriennale INPS - Gestione istanza dell'interessato, da inviare all'INPS per il tramite dell'amministrazione, completa della dichiarazione dell'amm.ne terza debitrice nei confronti dell'INPS (applicazione INPS attività creditizie)	Id.	Circolare ex INPDAP n. 16/2011	30 gg.	Id.	Id.
Ritenute extraerariali - Gestione istruttoria delegazione obbligatoria - Prestito Soc. finanziaria o altro Ente - Trasmissione all'ente della dichiarazione dell'amministrazione terza debitrice nei confronti dell'ente	Id.	Circolare MEF n. 1/RGS/2011	30 gg.	Id.	id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
Ritenute extraerariali - Applicazione ritenute Prestito sul Sistema informativo NoiPa	Id.	Provvedimento di concessione del prestito	30 gg.	Id.	Id.
Ritenute extraerariali - Applicazione ritenute ricongiunzione e riscatti presso INPS sul Sistema informativo NoiPa	Id.	Determina INPS di ricongiunzione o riscatto	30 gg.	Id.	Id.
Ritenute extraerariali - Applicazione ritenute O.S./Associazioni sul Sistema informativo NoiPA	Id.		30 gg.	Id.	Id.
Ritenute extraerariali - Sospensione ritenute sul Sistema informativo NoiPA, a istanza del dipendente o d'ufficio (incapienza), e trasmissione contestuale della comunicazione di sospensione al dipendente ed al rispettivo ENTE/O.S.	Id.		30 gg.	Id.	Id.
Richiesta di rimborso ai Consigli regionali degli emolumenti mensili/semestrali erogati ai Consiglieri di nomina regionale	Id.	Convenzioni con i Consigli regionali stipulate in applicazione della legge n. 131/2003, art. 7, comma 8 bis;	30 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
Comunicazione mensile liquidazione assegni ai componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Parlamento	Id.	legge n. 195/1958, legge n. 117/1988, art. 12;	30 gg.	Id.	Id.
Emissione attestazioni relative al trattamento economico dei magistrati	Id.		30 gg.	Id.	Id.
Trasferimento ad altra amministrazione - Chiusura e trasferimento della partita stipendiale ad altra amministrazione. Determinazione del conguaglio di fine rapporto.	Id.		30 gg.	Id.	id.
Richiesta di emanazione del decreto di cessazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di computo dei servizi prestati ai fini del trattamento di quiescenza	Id.	DPR. n. 1092/1973; legge n. 335/1995 e s.m.i.; D.L. n. 201/2011, art. 24; D.L. n.90/2014 e.s.m.i.; DPR. n. 3/1957; R.D. n. 1214/1934;	30 gg.	Id.	id.
Richiesta di emanazione del decreto di cessazione per inabilità o inidoneità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di computo dei servizi prestati ai fini del trattamento di quiescenza	Id.	DPR. n. 1092/1973; legge n. 335/1995 e s.m.i.; D.L. n. 201/2011,art. 24;	30 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
Trasmissione dati retributivi (mod. PA04) alla sede INPS territoriale della sede di servizio o di residenza del dipendente, ai fini della determinazione/rideterminazione del trattamento pensionistico spettante	Id.	Circolare Segretario generale n. 43/2005; Circolare INPS n. 131/2012;	90 gg	Id.	Id.
Procedimento di chiusura del rapporto di lavoro. Notifica all'interessato e aggiornamento stato matricolare.	Id.	Legge n.241/1990 e s.m.i.;	30 gg.	Id.	Id.
Richiesta di consenso all'interessato ai fini dell'attribuzione del titolo ufficiale onorifico.	Id.	Regolamento del CdP n. 139 /2014	30 gg.	Id.	Id.
Richiesta al Presidente di avvio della procedura d'ufficio per il conferimento del titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore ai sensi dell'art. 79, del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364.	Id.	Regolamento del. CdP n.139/2014	30 gg.	Id.	Id.
Richiesta di emanazione del decreto di conferimento del titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore ai sensi dell'art. 79, del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e predisposizione dello schema di DPCM.	Id.	Regolamento del. CdP n.139/2014	30 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	**Unità organizzativa**	**Principale normativa di riferimento**	**Termine**	**Responsabile del procedimento**	**Titolare del potere sostitutivo**
Riconoscimento periodi di servizio ai fini del trattamento di quiescenza. Richiesta di emanazione del decreto di completamento o rettifica di decreti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ricongiunzione/riscatto di periodi di servizio ai fini del trattamento di quiescenza, per domande presentate in data anteriore al 1 ottobre 2005, e predisposizione dello schema di DPCM e del prospetto di computo dei servizi prestati ai fini del trattamento di quiescenza	Id.	DPR. n. 1092/1973 artt. 11, 12, 13, 14, 113 e 114; legge n. 29/1979, art.2; d.lgs. n. 184/1997; d.lgs. n. 151/2001;	30 gg.	Id.	Id.
Riconoscimento periodi di servizio ai fini del trattamento di quiescenza. Per istanze presentate in data successiva al 1 ottobre 2005, trasmissione dati retributivi (mod. PA04) alla sede INPS territoriale della sede di servizio del dipendente, ai fini della emanazione della determina INPS di ricongiunzione/riscatto di periodi di servizio pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza	Id.	Id Circolare INPS n.67/2004; legge n. 247/2007;	30 gg.	Id.	Id.
Riconoscimento periodi di servizio ai fini del trattamento di buonuscita. Trasmissione dati retributivi (mod. PR1-applicativo riscatti web stato) alla sede INPS territoriale della sede di servizio del dipendente, ai fini della emanazione della determina INPS di riscatto di periodi di servizio ai fini di buonuscita (TFS/TFR)	Id.	DPR. n.1032/1973, artt. 15 e 24	30 gg.	Id.	Id.

Procedimento amministrativo	Unità organizzativa	Principale normativa di riferimento	Termine	Responsabile del procedimento	Titolare del potere sostitutivo
Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione fisica	Id.	DPR. n. 1092/1973; DPR. n. 461/2001; D.L. n. 201/2011; Delibera	30 gg.	Id.	Id.
Liquidazione equo indennizzo	Id.	DPCM di attribuzione dell'equo indennizzo	90 gg.	Id.	Id.
Procedure concorsuali per l'accesso alla magistratura	Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche, a supporto dell'Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza	Regio Decreto n. 1364/1933; legge n. 1345/1961; DPR. 487/1994; legge n. 15/2009, art. 11;	1^fase: 90 gg. dalla data di scadenza della presentazione della domanda alla fissazione delle date delle prove scritte	Dirigente del Servizio accessi mobilità e dotazioni organiche	Segretario generale
			2^ fase: 30 gg. dalla formulazione della graduatoria di merito alla approvazione e pubblicazione della stessa	Id.	Id.
Procedure concorsuali per l'accesso alle aree funzionali e alla qualifica di dirigente di seconda fascia	Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche	DPR. 487/1994; d.lgs 165/2001, artt. 28 e 35; DPR n. 272/2004;	1' fase: 90 gg. dalla data di scadenza della presentazione della domanda alla fissazione delle date delle prove scritte 2' fase: 30 gg. dalla formulazione della graduatoria di merito alla approvazione e pubblicazione della stessa	Id.	Dirigente generale risorse umane formazione

17A04112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitomicina Accord»

Estratto determina n. 1052/2017 del 5 giugno 2017

Medicinale: MITOMICINA ACCORD.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito.

Confezioni:

«20 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione o endovescicale» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043292059 (in base 10) 1995DV (in base 32);

«20 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione o endovescicale» 5 flaconcini in vetro - AIC n. 043292061 (in base 10) 1995DX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/infusione o uso endovescicale.

Validità prodotto integro: flaconcino non aperto: 2 anni.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 20 mg di mitomicina;

eccipienti: mannitolo.

Produzione:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 5, 6 and 7, Pharmez, Nr. Village Matoda, Sarkhej-Bavla National Highway N0. 8– A, Taluka-Sanand, Dist. Ahmedabad

382213

India

Confezionamento:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 5, 6 and 7, Pharmez, Nr. Village Matoda, Sarkhej-Bavla National Highway N0. 8– A, Taluka-Sanand, Dist. Ahmedabad

382213

India

Accord Healthcare Limited

Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP

CB9 8QP

Regno Unito

(solo secondario)

Produzione principio attivo:

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd.

56 Binhai Road, Jiaojiang District Taizhou City, Zhejiang Province

318000

Repubblica Popolare Cinese

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited

Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

Regno Unito

Controllo dei lotti:

Astron Research Limited

2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

Regno UnitoWessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest

1047

Ungheria

Pharmavalid Limited,

Budapest, Tátra u. 27/b

1136

Ungheria

Indicazioni terapeutiche:

Mitomicina è utilizzata nella terapia palliativa del tumore.

Mitomicina è somministrata per via endovenosa come mono chemioterapia o nella chemioterapia citostatica combinata in caso di:

carcinoma dello stomaco metastatico in fase avanzata;

cancro al seno in fase avanzata e/o metastatico.

Inoltre, mitomicina è somministrata per via endovenosa nella chemioterapia combinata in caso di:

carcinoma bronchiale non a piccole cellule;

carcinoma pancreatico in fase avanzata.

Somministrazione endovescicale per la prevenzione di recidiva nel carcinoma della superficie della vescica urinaria dopo resezione transuretrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione o endovescicale» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043292059 (in base 10) 1995DV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 26,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,83.

Confezione: «20 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione o endovescicale» 5 flaconcini in vetro - AIC n. 043292061 (in base 10) 1995DX (in base 32) .

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 132,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 219,14.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Mitomicina Accord è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Mitomicina Accord è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04034

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tasavos»

Estratto determina n. 1049/2017 del 5 giugno 2017

Medicinale: TASAVOS.

Titolare AIC: Pharmeg S.r.l. via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (Potenza).

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 044009013 (in base 10) 19Z1KP (in base 32);

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 044009025 (in base 10) 19Z1L1 (in base 32);

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 044009037 (in base 10) 19Z1LF (in base 32);

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 044009049 (in base 10) 19Z1LT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 4 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 5,2 *mg)*;

10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 10,4 *mg)*;

20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 20,8 *mg)*;

40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 41,6 *mg)*;

eccipienti:

compresse rivestite con film 5 mg

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo di chinolina (E104);

compresse rivestite con film 10 mg

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, rosso allura (E129);

compresse rivestite con film 20 mg

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, carminio (E120);

compresse rivestite con film 40 mg

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo tramonto (E110), rosso cocciniglia (E124).

Il produttore del principio attivo è: Assia Chemical Industries Ltd, Teva-Tech Site - Israele.

Le officine di produzione di prodotto finito sono:

Zaklad Farmaceutyczny ADAMED Pharma S.A. (fasi di produzione, confezionamento primario e secondario);

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A. (fasi di confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti);

Special Product's Line S.p.A. (fase di confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipercolesterolemia

adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 044009013 (in base 10) 19Z1KP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 3,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58.

Confezione: «10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 044009025 (in base 10) 19Z1L1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 4,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00.

Confezione: «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 044009037 (in base 10) 19Z1LF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 6,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10.

Confezione: «40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 044009049 (in base 10) 19Z1LT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 6,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Tasavos è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tasavos è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17A04035

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Eurogenerici»

Estratto determina n. 1045/2017 del 5 giugno 2017

Medicinale: SEVELAMER EUROGENERICI.

Titolare AIC: EG S.p.A. - via Pavia, 6 - 20136, Milano - Italia.

Confezioni:

2,4 g polvere per sospensione orale. 20 bustine in PET/AL/LDPE - AIC n. 044330037 (in base 10) 1B8V0X (in base 32);

2,4 g polvere per sospensione orale. 60 bustine in PET/AL/LDPE - AIC n. 044330013 (in base 10) 1B8V19 (in base 32);

2,4 g polvere per sospensione orale. 90 bustine in PET/AL/LDPE - AIC n. 044330025 (in base 10) 1B8V1P (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: 2,4 g di sevelamer carbonato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, sucralosio, aroma di limone, aroma di arancia, ferro ossido giallo (E172).

Produttore del principio attivo

Formosa Laboratoires, Inc.
36, Hoping Street Louchu County,
Taoyuan, 33842
Taiwan

Produzione del prodotto finito Produzione, confezionamento primario e secondario

Synthon Hispania S.L.
C/Castellò 1, Poligono Las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat
Spagna

Confezionamento secondario

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse, 2-18,
61118 Bad Vilbel
Germania

Hemofarm A.D.
Beogradski Put bb,
26300 Vršac
Serbia

LAMP San Prospero s.p.a.
via della Pace, 25/A
41030 San Prospero (Modena)
Italia

S.C.F. S.n.c., di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio
via F. Barbarossa, 7
26824 Cavenago D'Adda (Lodi)
Italia

De Salute s.r.l.
via Biasini, 26
26015 Soresina (Cremona)
Italia

Syseam, S.A.
Agricultura, 29 F,
08840 Viladecans (Barcelona)
Spagna

Rilascio dei lotti

Synthon Hispania S.L.
C/Castellò 1, Poligono Las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat
Spagna

Synthon BV
Microweg 22
Nijmegen

6545 CM

Paesi Bassi

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse, 2-18,

61118 Bad Vilbel

Germania

Controllo dei lotti

Synthon Hispania S.L.

C/Castellò 1, Poligono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Spagna

Quinta-Analytica s.r.o.

Pražská 1486/18c,

102 00 Praga 10

Repubblica Ceca

ITEST Plus s.r.o.

Kladská 1032, Hradec Králové

500 03

Repubblica Ceca

ITEST Plus s.r.o.

Bìlé Vchynice 10,

Vápno u Přelouče

533 16

Repubblica Ceca

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse, 2-18

61118 Bad Vilbel

Germania

Indicazioni terapeutiche:

Sevelamer Eurogenerici è indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale.

Sevelamer Eurogenerici è inoltre indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti con patologia renale cronica non sottoposti a dialisi con valori di fosforo sierico ≥ 1,78 mmol/l.

Sevelamer Eurogenerici deve essere usato nel contesto di un approccio politerapeutico che potrebbe includere integratori di calcio, 1,25-diidrossi-vitamina D_3, o uno dei suoi analoghi, per controllare lo sviluppo della malattia ossea renale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2,4 g, polvere per sospensione orale 60 bustine in PET/AL/LDPE - AIC n. 044330013 (in base 10) 1B8V19 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 76,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 142,92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Sevelamer Eurogenerici è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sevelamer Eurogenerici è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04036

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale

È stato raggiunto il numero minimo di ratifiche necessario per l'entrata in vigore del protocollo che modifica la convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 maggio 2009, n. 70, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2009, S.O. n. 97.

In conformità a quanto previsto dall'art. XXI della convenzione, il protocollo è entrato in vigore in data 8 novembre 2016.

17A04079

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento nel modo di esistenza e della denominazione della Provincia italiana delle «Suore della Carità Domenicane della Presentazione», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° giugno 2017, la Provincia italiana delle Suore della Carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma, è stata trasformata in casa in procura denominata Casa di Procura «Il Rosario» della Congregazione Suore di Carità Domenicane della Presentazione della Santa Vergine, con sede in Roma.

La Casa di Procura «Il Rosario» della Congregazione Suore di Carità Domenicane della Presentazione della Santa Vergine, con sede in Roma, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Provincia italiana delle Suore della Carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma.

17A04075

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-141) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.